

DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 4 L.R. 77/99): AFFARI DELLA
PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF/AFFARI COMUNITARI E COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE
UFFICIO: _____



GIUNTA REGIONALE

Seduta del - 2 GEN. 2014 Deliberazione N. 2

L'anno _____ il giorno _____ del mese di - 2 GEN. 2014

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente
Sig. _____ GIOVANNI CHIODI
con l'intervento dei componenti:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| <u>1.</u> <u>CASTIGLIONE</u> | <u>6.</u> <u>FEBBO ASSENTE</u> |
| <u>2.</u> <u>CARPINETA</u> | <u>7.</u> <u>GATTI ASSENTE</u> |
| <u>3.</u> _____ | <u>8.</u> <u>GIULIANTE</u> |
| <u>4.</u> <u>DI DALMAZIO</u> | <u>9.</u> <u>MASCI</u> |
| <u>5.</u> <u>DI PAOLO</u> | <u>10.</u> <u>MORRA</u> |

Svolge le funzioni di Segretario Walter Gariani

OGGETTO

Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo – anno 2013 – (Art. 4 della L.R. n. 22/2009 come novellato dalla L.R. n. 37/2012).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 117, comma 5, Cost.;
VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";
VISTA la L.R. 30 ottobre 2009, n. 22 recante "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei", da ultimo modificata dalla L.R. 31 luglio 2012, n. 37;
VISTA la L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013);
VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

Premesso:

L'Estensore
Sig.ra Giuliana Cavicchia
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Emilio Sinibaldi
(firma)


Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Elena Sico
(firma)

Il Direttore Regionale
Dott. Arch. Antonio Sorgi
(firma)

Il Componente la Giunta
F.to Dott. Giovanni Chiodi
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta
F.to Gariani
(firma)



Il Presidente della Giunta
F.to Chiodi
(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li _____ - 2 GEN 2014



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Verifica Atti Presidenza o G.R.,
Legislativo, D.U.R.A.
e Delegazione di Roma
o Delegazione di Roma

(firma)

- che, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della L. n. 234/2012, le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti, nelle materie di loro competenza, agli atti normativi e di indirizzo dell'Unione Europea e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee;
- che, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 22/2009 la Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo deve essere presentata al Consiglio regionale dalla Giunta;
- che in base al richiamato articolo 4 della L.R. n. 22/2009 il Consiglio regionale, a conclusione dell'esame del programma di lavoro annuale della Commissione europea e della Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello europeo, può approvare l'atto di indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione dell'ordinamento europeo;
- che, ai sensi dell'art. 86, comma 3, dello Statuto regionale nei casi di scadenza della Legislatura, le funzioni del Presidente e della Giunta regionale sono prorogate sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili;

Dato atto che:

- l'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo è stato assicurato, in particolare, dalla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (*legge europea regionale 2013*);
- l'attuazione della normativa europea è stata assicurata anche dalle seguenti leggi regionali:

Riferimenti normativi regionali	Riferimenti normativi europei e statali
L.R. 11 marzo 2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo)	Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001)
L.R. 19 marzo 2013, n. 7 (Modifiche alla L.R. n. 68/2012 (Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali del funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti), modifiche alla L.R. n. 42/2007 (Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie) e modifiche alla L.R. n. 39/2012 (Disciplina della professione di maestro di sci)	Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (relativa ai servizi nel mercato interno) D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)
L.R. 9 agosto 2013, n. 23 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre disposizioni normative)	Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 (relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis))

L.R. 9 agosto 2013, n. 28 (Partecipazione della Regione alla Fondazione Michetti di Francavilla al Mare, finanziamento a sostegno del Premio letterario "Città di Penne - Mosca", Celebrazioni Centenario terremoto della Marsica e iniziative in favore del Teatro dei Marsi)	Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 (relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis))
L.R. 22 ottobre 2013, n. 38 (Disciplina transitoria delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)	Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 (concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)

- la presente deliberazione è riconducibile nell'alveo degli atti di ordinaria amministrazione di cui all'art. 86, comma 3, lett. b), dello Statuto regionale;

Dato atto altresì:

- che la Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo – anno 2013, posta in allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**), evidenzia i principali adeguamenti all'ordinamento europeo effettuati nel corso del 2013 con la legge europea regionale e con le su indicate leggi regionali di settore;

Ritenuto necessario:

- approvare la Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo – anno 2013, allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto:


- che il Direttore della Direzione "Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia" ed il Dirigente del Servizio "Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale" della medesima Direzione hanno espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto con la sottoscrizione dello stesso;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni su indicate

- di **approvare** la Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo – anno 2013, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (**Allegato A**);
- di **dare atto** che la presente deliberazione rientra nell'ambito degli atti di ordinaria amministrazione di cui all'art. 86, comma 3, lett. b), dello Statuto regionale;
- di **trasmettere** la predetta Relazione al Consiglio regionale per gli adempimenti di cui all'articolo 4 della L.R. n. 22/2009;
- di **trasmettere**, altresì, la predetta Relazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Europee, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 29, comma 3 della L. n. 234/2012.



REGIONE ABRUZZO
GIUNTA REGIONALE

Direzione "*Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie,
Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia*"

Servizio "*Affari comunitari e Cooperazione interistituzionale*"


**RELAZIONE SULLO STATO DI CONFORMITA' DELL'ORDINAMENTO
REGIONALE ALL'ORDINAMENTO EUROPEO – ANNO 2013**
(ARTICOLO 4 DELLA L.R. N. 22/2009 COME NOVELLATO DALLA L.R. N. 37/2012)

Dicembre 2013

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 2 del 2 GEN. 2014

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)

Walter Gariani



La presente relazione è stata predisposta dalla:

Direzione *“Affari della Presidenza Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia”*

Servizio *“Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale”*

Dott.ssa Elena Sico - Dirigente

Dott. Emilio Sinibaldi – Funzionario responsabile dell’Ufficio *“Attività interistituzionale”*

Sig.ra Giuliana Cavicchia – Collaboratore Specializzato Amministrativo-Contabile

Indice

Introduzione

1 L'adeguamento dell'ordinamento attraverso la legge europea regionale 2013.....	pag. 5
1.1 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.....	pag. 6
1.2 Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni	pag. 8
1.3 Attuazione al principio della tutela della concorrenza e degli articoli 107 e 108 del TFUE.....	pag. 9
1.4 Prima attuazione del nuovo pacchetto SIEG.....	pag. 14
2 L'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo attraverso leggi regionali di settore.....	pag. 20
3 L'attuazione della direttiva servizi: l'Internal Market Information System.....	pag. 24
4 Il rispetto della normativa europea in materia di Aiuti di Stato.....	pag. 27
5 Tabelle recanti atti normativi recepiti e da recepire.....	pag. 31



Introduzione

La *Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo* (di seguito *Relazione sullo stato di conformità*) trova il suo riferimento normativo nell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 22 (*Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei*) come novellato dall'articolo 4 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 37. La citata disposizione normativa prevede che il Consiglio regionale formuli gli indirizzi in materia europea anche tenuto conto della *Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello europeo*, presentata dalla Giunta regionale.

Il richiamato articolo 4 prevede inoltre, al comma 5, che la *Relazione sullo stato di conformità* sia trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Europee ai sensi dell'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*).

La *Relazione sullo stato di conformità 2013* rende conto dell'attuazione, in fase discendente, degli atti europei, ed illustra, sinteticamente, le leggi regionali e gli atti amministrativi regionali attraverso i quali è stata realizzata la trasposizione nell'ordinamento regionale degli atti europei recepiti.

La *Relazione sullo stato di conformità* prende in esame, in primis, la legge europea regionale 2013, al fine di evidenziare gli adeguamenti con essa effettuati. Successivamente illustra le leggi regionali di settore e gli atti amministrativi adottati dalla Giunta, attraverso i quali sono stati operati gli adeguamenti all'ordinamento europeo.

Tutto ciò, evidentemente, allo scopo di poter disporre di un quadro il più possibile esaustivo per orientare il Consiglio regionale nella formulazione degli indirizzi in materia europea, così come disciplinati dall'articolo 4 della L.R. n. 22/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

1. L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO ATTRAVERSO LA LEGGE EUROPEA REGIONALE 2013

Con la *legge europea regionale* 18 dicembre 2013, n. 55 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)*) è stata data attuazione ai seguenti atti europei:

- a) **direttiva 2009/128/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- b) **direttiva 2007/60/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

E' stata data attuazione, inoltre, al principio della tutela della concorrenza e alla normativa europea sugli aiuti di Stato.

La *legge europea regionale* è in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



1.1 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

Alla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, recepita con il d.lgs. n. 150/2012, è stata data attuazione con gli articoli 2 - 15 della legge europea regionale 2013.

La tabella che segue sintetizza i principali adeguamenti operati attraverso la legge europea regionale 2013:

Attuazione Direttiva 2009/128/CE Recepita con il D.lgs. n. 150/2012
Principali adeguamenti disposti con gli articoli da 2 a 15 della legge europea regionale 2013
L'articolo 2 (Finalità) dispone che la Regione attui, nell'ambito della propria competenza legislativa, le disposizioni del d.lgs. 150/2012. Tale attuazione persegue la finalità di ridurre, nell'utilizzo dei pesticidi, i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità e quella di promuovere l'applicazione della difesa integrata e di approcci alternativi o metodi non chimici, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del d.lgs. 150/2012.
L'articolo 3 (Relazione sull'attuazione delle misure previste dal decreto legislativo 150/2012) disciplina le modalità per la presentazione della relazione sull'attuazione delle misure previste dal d.lgs. 150/2012. In particolare, esso prevede, al comma 1 , che la Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente in materia di agricoltura approvi entro il 30 novembre del 2016 e, successivamente ogni trenta mesi, la relazione sulle azioni svolte e sui progressi nell'attuazione delle misure previste dal d.lgs. 150/2012. Tale disposizione dà attuazione al comma 8 dell'articolo 6 del d.lgs. 150/2012. Il successivo comma 2 dispone che la Direzione regionale competente in materia di agricoltura acquisisca dall'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, dalle Direzioni regionali competenti in materia di ambiente e di salute, i dati e gli elementi utili a tal fine.
L'articolo 4 (Certificati di abilitazione) in attuazione del comma 3 dell'articolo 7 del d.lgs. 150/2012, individua, al comma 1 , nelle Aziende Sanitarie Locali le strutture preposte all'espletamento degli esami volti al rilascio dei certificati per gli utilizzatori professionali ed i distributori dei prodotti fitosanitari. Ai fini dell'espletamento degli esami dei quali trattasi e per assicurare procedure omogenee per l'attività di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio delle abilitazioni alla vendita e all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari, il successivo comma 2 prevede che la Giunta definisca i contenuti ed i requisiti del sistema formativo, su proposta della Direzione competente in materia di salute, sentita la Direzione regionale competente in materia di agricoltura, tenuto conto del Piano d'Azione Nazionale di cui all'articolo 8 del d.lgs. 150/2012. Il comma 3 dispone che la Giunta regionale, con la medesima deliberazione di cui al comma 2, definisca le modalità per la qualificazione e la formazione per i consulenti di cui all'articolo 8 del d.lgs. 150/2012. Il comma 4 prevede che, per l'espletamento degli esami di cui al comma 1, siano costituite presso le ASL le Commissioni esaminatrici composte da esperti delle Direzioni regionali competenti in materia di salute e di agricoltura, nonché da sanitari delle ASL. Il comma 5 dispone che i corsi di formazione, propedeutici all'espletamento degli esami, siano organizzati dalle ASL o da organismi accreditati presso la Direzione regionale competente in materia di salute, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il comma in esame riconosce validità anche ai corsi svolti con supporti multimediali e con modalità della Formazione a distanza (FAD). Detto comma deve essere letto in combinato disposto con il successivo comma 6 che prevede che le spese per l'organizzazione dei corsi, per l'espletamento degli esami e per il rilascio delle abilitazioni siano finanziate dai partecipanti che corrispondono le quote dovute, in ragione delle spese sostenute. Il medesimo comma 6 dispone che il Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 possa prevedere interventi per la realizzazione dei corsi. In tal caso spetta alla Giunta regionale la definizione delle modalità di fruizione dei corsi. Il comma 7 , in attuazione degli articoli 8 e 9 del d.lgs. 150/2012, individua nelle ASL le autorità competenti al rilascio dei certificati di abilitazione alla distribuzione e all'acquisto dei prodotti fitosanitari; individua, invece, nella Direzione regionale competente in materia di salute quella preposta al rilascio dei

<p>certificati di abilitazione all'attività di consulente e di abilitazione all'impiego dei prodotti fitosanitari, previo versamento della corrispondente quota stabilita dalla Giunta Regionale. Il comma 8 pone in capo alla Giunta regionale l'onere di definire criteri e modalità per lo svolgimento delle attività volte al rilascio dei certificati di abilitazione all'attività di consulente sull'impiego dei prodotti fitosanitari, nel rispetto delle misure contenute nel Piano d'Azione Nazionale di cui all'articolo 6 del d.lgs. 150/2012.</p>
<p>L'articolo 5 (Prescrizioni per il deposito e la vendita di prodotti fitosanitari) definisce, nel rispetto del d.lgs. 150/2012, del DPR 23 aprile 2001, n. 290 (<i>Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti</i>), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (<i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro</i>), prescrizioni per il deposito e la vendita di prodotti fitosanitari.</p>
<p>L'articolo 6 (Controllo delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari) prevede che i controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 12 del d.lgs. 150/2012, siano assicurati dalla Direzione regionale competente in materia di agricoltura, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, commi 2 e 3 del medesimo decreto. La disposizione in esame specifica che da esso non devono derivare maggiori oneri per la finanza regionale.</p>
<p>L'articolo 7 (Irrorazione aerea) dispone che la Direzione regionale che autorizza l'irrorazione aerea in deroga, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. 150/2012, sia quella competente in materia di agricoltura.</p>
<p>L'articolo 8 (Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile), in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 del d.lgs. 150/2012, prevede, al comma 1, che la Giunta regionale approvi, entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta della Direzione regionale competente in materia di agricoltura, la relazione sullo stato di attuazione delle misure relative alla tutela dell'ambiente acquatico e delle fonti di approvvigionamento dell'acqua potabile, previste dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 6 del d.lgs. 150/2012. Il successivo comma 2 prevede che le Direzioni regionali competenti in materia di salute e di ambiente forniscano alla Direzione regionale competente in materia di agricoltura, entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati e gli elementi utili alla predisposizione della relazione di cui trattasi.</p>
<p>L'articolo 9 (Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi in aree specifiche), in attuazione del comma 6 dell'articolo 15 del d.lgs. 150/2012, prevede che la Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente in materia di agricoltura, d'intesa con quella competente in materia di ambiente, possa individuare ulteriori aree nelle quali poter applicare divieti o riduzioni d'uso dei prodotti fitosanitari; pone, inoltre, in capo alla Direzione competente in materia di agricoltura l'onere di darne tempestiva informazione ai Ministeri competenti, nel caso ricorra tale fattispecie.</p>
<p>L'articolo 10 (Dati di produzione, vendita e utilizzazione) disciplina le modalità di trasmissione dei dati relativi alla vendita dei prodotti fitosanitari e all'elenco aggiornato dei soggetti autorizzati alla vendita dei prodotti fitosanitari.</p>
<p>L'articolo 11 (Difesa integrata obbligatoria) pone in capo alla Giunta regionale l'onere di stabilire i criteri e le modalità per la messa a disposizione degli strumenti relativi alla difesa integrata obbligatoria di cui all'articolo 19 del d.lgs. 150/2012, e per la realizzazione dei relativi servizi.</p>
<p>L'articolo 12 (Difesa integrata volontaria) prevede che la Regione promuova interventi di difesa integrata volontaria di cui all'articolo 20 del d.lgs. 150/2012 attraverso le misure contenute nel Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020.</p>
<p>L'articolo 13 (Agricoltura biologica) dispone che la Regione promuova interventi in materia di agricoltura biologica di cui all'articolo 21 del d.lgs. 150/2012 attraverso le misure contenute nel Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020.</p>
<p>L'articolo 14 (Controlli) prevede che la Regione assicuri i controlli di cui all'articolo 23 del d.lgs. 150/2012 attraverso le Direzioni regionali competenti in materia di agricoltura, di salute, di ambiente e le ASL. Spetta, inoltre, alla Giunta regionale stabilire criteri e modalità per l'espletamento dei controlli, fermo restando quanto previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.</p>
<p>L'articolo 15 (Sanzioni) individua nelle Direzioni competenti in materia di agricoltura, di salute e nelle ASL le Strutture e gli enti preposti alla irrogazione delle sanzioni disciplinate dall'articolo 24 del d.lgs. 150/2012 e pone in capo alla Giunta regionale la definizione delle modalità delle disposizioni di cui trattasi, limitatamente all'irrogazione delle sanzioni da parte delle Direzioni regionali di cui al comma 1. La disposizione in esame individua il capitolo di entrata in cui far affluire le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative relative a violazioni di norme comunitarie, statali e regionali, nel comparto agricoltura..</p>



1.2 Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni

Alla direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, recepita con il d.lgs. n. 49/2010, tenuto conto anche del d.lgs. 219/2010, è stata data attuazione con l'articolo 16 della legge europea regionale 2013.

La tabella che segue sintetizza i principali adeguamenti operati attraverso la legge europea regionale 2013:

Attuazione della Direttiva direttiva 2007/60/CE Recepita con il d.lgs. n. 49/2010, tenuto conto anche del d.lgs. 219/2010 Principali adeguamenti disposti con l'articolo 16 della legge europea regionale 2013
<p>L'articolo 16 (Gestione del rischio di alluvione) dispone, al comma 1, che la Regione Abruzzo, attraverso la Direzione regionale competente in materia di lavori pubblici e protezione civile provveda ad assicurare gli adempimenti di cui al decreto legislativo 49/2010, tenuto conto delle previsioni di cui al menzionato articolo 4 del d.lgs. 219/2010 che contengono disposizioni transitorie che si applicano nelle more della costituzione della autorità di bacino distrettuali alle quali il d.lgs. 49/2010 assegna molteplici competenze. Al fine di poter attuare le disposizioni di cui al d.lgs. 49/2010, il comma 2 prevede che le Autorità di bacino nello stesso indicate, nonché l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA) mettano a disposizione della Direzione regionale competente in materia di lavori pubblici e di protezione civile le informazioni, i dati e quanto necessario per tale finalità. È, inoltre previsto, che dette Autorità e l'ARTA provvedano, su incarico della Direzione competente, anche a svolgere le funzioni dalla stessa richieste. Il comma 3 prevede che le attività di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 3 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 (<i>Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo</i>) siano assegnate alla competenza della Direzione regionale competente in materia di lavori pubblici e protezione civile. Si tratta, nello specifico, di competenze afferenti ad attività programmatiche. Infine, il comma 4 dispone che le attività previste dai precedenti commi siano svolte nel rispetto degli indirizzi operativi formulati dal Ministero competente in materia di tutela ambientale.</p>
<p>L'articolo 43 (Abrogazioni) dispone l'abrogazione della lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 e l'articolo 14 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 per la seguente motivazione: le attività programmatiche sono di naturale competenza dell'Ente "Regione" in attuazione dell'assetto costituzionale di riparto delle competenze tra Stato-Regioni, nonché del quadro normativo vigente delineato dal D.Lgs. n. 152/2006 (art. 61) che assegna alle Regioni (non più le Autorità di Bacino regionali) l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate anche con riferimento alla formazione dei programmi.</p>

1.3 Attuazione al principio della tutela della concorrenza e degli articoli 107 e 108 del TFUE

Al principio della tutela della concorrenza e degli articoli 107 e 108 del TFUE, è stata data attuazione con gli articoli da 17 a 37 della legge europea regionale 2013.

La tabella che segue sintetizza i principali adeguamenti operati attraverso la legge europea regionale 2013:

Attuazione al principio della tutela della concorrenza e degli articoli 107 e 108 del TFUE
Principali adeguamenti disposti con gli articoli da 17 a 37 della legge europea regionale 2013
<p>L'articolo 17 (Sostituzione dell'articolo 213 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15) prevede, in particolare, al comma 3, che la Giunta regionale approvi annualmente il Programma regionale sulla sussidiarietà orizzontale, su proposta della Direzione e del Servizio competenti in materia di riforme istituzionali. Nel caso in cui detto Programma preveda il ricorso a soggetti esterni per la realizzazione di interventi previsti nello stesso, esso dovrà, comunque, assicurare il rispetto delle disposizioni europee e statali in materia di servizi e forniture.</p>
<p>L'articolo 18 (Interventi per il recupero ed il riutilizzo delle risorse idriche non pregiate per usi irrigui e altri usi compatibili) del progetto di legge europea regionale 2013 è finalizzato a garantire che gli eventuali proventi netti maturati nella gestione delle opere nei dieci anni successivi al collaudo delle medesime, periodo verosimilmente ritenuto sufficiente per escludere effetti sul regime di concorrenza, vengano integralmente reinvestiti in attività di interesse pubblico inconfutabilmente non riconducibili ad aiuti di stato. Il comma 1 individua nei Consorzi di Bonifica, di cui alla legge regionale n. 36/1996 e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti attuatori degli interventi previsti nell'obiettivo operativo IV.1.1.b, recante "Interventi per il recupero e riutilizzo delle risorse idriche non pregiate per usi compatibili in ambito irriguo e civile" contenuto nel Programma Attuativo Regionale Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013. Il comma 2, per assicurare l'effettivo rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, impone ai Consorzi di Bonifica di reinvestire, per un periodo di dieci anni dalla data di collaudo delle opere realizzate, gli eventuali proventi netti derivanti dalla gestione delle opere medesime. In altri termini, il vincolo di destinazione degli eventuali proventi, al netto delle manutenzioni ordinarie, ricavati nel decennio successivo al collaudo delle infrastrutture, si sostanzierebbe nel finanziamento, attraverso i proventi netti di cui trattasi, di attività di esclusiva pubblica utilità, aventi particolare riguardo alla salvaguardia ambientale e alla manutenzione del territorio. Il medesimo comma 2 specifica e circoscrive il dettaglio delle attività ammissibili di cui all'obbligo di reinvestimento. Il comma 3 impone, a misura di salvaguardia, l'obbligo dell'adozione del regime di contabilità separata dalla gestione ordinaria dei Consorzi di Bonifica. Le prescrizioni contenute nei commi 2 e 3 si prefiggono di escludere la fattispecie degli aiuti di Stato per infrastrutture funzionali allo sfruttamento commerciale. Infine, il comma 4 impone l'obbligo della rendicontazione annuale delle attività sostenute.</p>
<p>L'articolo 19 (Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1998, n. 138) sostituisce il titolo della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138 al fine di adeguarlo alle modifiche complessivamente apportate alla stessa.</p>
<p>L'articolo 20 (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138), nel sostituire l'articolo 1 della legge regionale 138/1998, ridefinisce le finalità della legge, anche alla luce dell'insieme delle modifiche apportate alla stessa.</p>
<p>L'articolo 21 (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138), nel sostituire l'articolo 2 della legge regionale 138/1998, elimina importanti restrizioni per l'accesso ai contributi previsti dalla legge vigente. Infatti, il novellato articolo 2 prevede che possano accedere ai contributi dei quali trattasi tutte le case editrici che operano sul territorio regionale e, dunque, non soltanto quelle che hanno sede legale sul territorio regionale. Possono accedere a tali contributi le imprese editrici iscritte alle Camere di commercio anche non abruzzesi. Più precisamente si è reso necessario eliminare, dalla disposizione in esame, le restrizioni, sostanzialmente vietate dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, consistenti nell'imposizione del requisito della sede legale sul territorio, nell'iscrizione nel registro delle imprese delle Camere di commercio abruzzesi e nell'iscrizione all'elenco regionale delle Case editrici. E' noto, infatti, che la Commissione europea verifica, in sede di compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno, innanzitutto che l'aiuto rispetti il principio di "legalità generale" e che le condizioni di ammissibilità e i criteri per la concessione non</p>



contengano clausole che siano in contrasto con il TFUE. In sintesi, l'articolo 2 della legge regionale 138/1998 è stato riformulato al fine di garantire il rispetto dei principi del TFUE che vietano la discriminazione in base alla nazionalità e sanciscono la libertà di stabilimento, la libera circolazione delle merci, la libera circolazione dei lavoratori, la libertà di prestare servizi e la libertà di movimento dei capitali (articoli 18, 34, 36, 45, 49, 54, 56 e 63 del TFUE).

L'articolo 22 (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138) riformula l'articolo 3 della legge regionale 138/1998, stante la necessità di eliminare ogni riferimento, presente nel testo vigente, al Comitato tecnico-scientifico per le attività culturali di cui al Titolo II della legge regionale 10 settembre 1993, n. 56, soppresso ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 1 ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture). Il novellato articolo 3 affida ad una Commissione tecnica, nominata dal dirigente competente in materia di cultura, l'elaborazione della proposta di Programma recante gli interventi del settore dell'editoria. La disposizione in esame precisa, al comma 4, che la partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

L'articolo 23 (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138), nel novellare l'articolo 4 della legge regionale 138/1998, dispone che non sia più il Consiglio regionale, bensì la Giunta regionale ad approvare il Programma degli interventi nel settore dell'editoria. Prima dell'approvazione da parte della Giunta, la Commissione consiliare competente per materia deve esprimere il proprio parere entro venti giorni dall'assegnazione della proposta di deliberazione. È previsto che, decorso il termine di venti giorni, il parere si intende come favorevole. La disciplina contenuta nel novellato articolo 4 della legge regionale 138/1998 risulta pertanto maggiormente coerente con lo Statuto regionale che all'articolo 51, comma 2, prevede che i programmi, i progetti e le azioni regionali siano deliberati dalla Giunta.

L'articolo 24 (Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138) novella l'articolo 5 della legge regionale 138/1998 al fine di prevedere che il Servizio competente in materia culturale attui il Programma annuale degli interventi attraverso l'emissione di un avviso pubblico con cui sono stabiliti criteri e modalità per la concessione di contributi. Tale disposizione si pone assolutamente in linea con le previsioni di cui al d.lgs n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

L'articolo 25 (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138) novella l'articolo 6 della legge regionale 138/1998 al fine di disciplinare la partecipazione diretta della Regione a rassegne editoriali, nazionali ed internazionali. In particolare, il novellato articolo 6 della legge regionale 138/1998 prevede, al comma 1, che la Commissione tecnica, di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale, elabori la proposta relativa alla partecipazione della Regione alle predette rassegne editoriali; stabilisce, al comma 2, che la menzionata proposta sia inserita nell'ambito del Programma annuale degli interventi di cui al novellato articolo 4 della legge regionale in questione. Tra le manifestazioni di particolare rilievo, si annovera il "Salone Internazionale del Libro di Torino" alla quale la Regione partecipa annualmente.

L'articolo 26 (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138) dispone la sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 138/1998, al fine di riformulare, introducendo semplificazioni, le disposizioni sul potenziamento del patrimonio delle opere librarie e documentarie, relative ad argomenti riguardanti l'Abruzzo. Attraverso l'attuazione di tali disposizioni s'intende promuovere, valorizzare ed incentivare la conoscenza del patrimonio artistico, culturale, naturalistico e demotnoantropologico della Regione, ponendo in essere azioni di distribuzione maggiormente capillare a favore delle biblioteche istituzionali regionali, anche mediante l'applicazione di nuove tecnologie (DVD interattivi, e-books ed altro). Coerentemente con quanto previsto dalle precedenti disposizioni, anche la proposta relativa al potenziamento di cui trattasi, come formulata dalla Commissione tecnica di cui al novellato articolo 3, confluisce nel Programma annuale degli interventi. Il comma 3 del novellato articolo 8 dispone che la distribuzione delle pubblicazioni ai soggetti assegnatari sia effettuata dalle medesime case editrici.

L'articolo 27 (Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138) riformula l'articolo 10 della legge regionale 138/1998 senza introdurre modifiche sostanziali al testo vigente. In particolare, il novellato articolo 10 disciplina la fattispecie del divieto del cumulo dei contributi dei quali trattasi con altri contributi destinati al settore della cultura.

L'articolo 28 (Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1998, n. 138) inserisce nel testo della legge regionale 138/1998 la disposizione che prescrive l'osservanza della normativa europea sugli aiuti di Stato per i contributi concessi in base al novellato articolo 5 della medesima legge regionale.

L'articolo 29 (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98) novella l'articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1999, n. 98 (Disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive

e multimediali) al fine di esplicitare il rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato nella disposizione normativa che indica le finalità della legge.

L'articolo 30 (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98) introduce modifiche all'articolo 2 della legge regionale 98/1998, ed in particolare dispone la sostituzione delle lettere a) e b) del comma 1, per le seguenti motivazioni:

a) nella logica dell'ampliamento dell'orizzonte contributivo e delle opportunità di accesso ai contributi, l'attenzione della Regione si sposta dai soggetti beneficiari, preventivamente individuati, alle attività. Si passa, infatti, dal sostegno in favore delle Istituzioni abruzzesi di rilevante interesse regionale che operano in maniera stabile e professionale a quello in favore delle attività - anche di carattere non continuativo - da realizzare in tutti i campi di applicazione della legge a cura dei soggetti che, non necessariamente residenti in Abruzzo, operano sul territorio regionale secondo criteri di professionalità;

b) l'attenzione si concentra sulla promozione, sul territorio regionale, di attività formative di spessore qualitativo e di progetti innovativi di educazione all'immagine nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, da realizzare anche in regime di collaborazione con strutture formative e culturali e con gli Atenei abruzzesi.

L'articolo 31 (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98) novella l'articolo 3 della legge regionale 98/1999, al fine di cambiare l'approccio cui deve ispirarsi la programmazione culturale per gli interventi dei quali trattasi. Infatti, si passa da una impostazione che prevede finanziamenti a vantaggio di soggetti preventivamente individuati e per importi predeterminati e da erogare annualmente su base triennale, ad una programmazione regionale, di più ampio respiro, diretta a valorizzare il territorio attraverso iniziative e progetti da scegliere in esito a procedure comparative e proposti da soggetti istituzionali che dimostrino di aver conseguito una crescita costante dell'attività produttiva nei settori di applicazione della legge stessa. Per tale ragione, il comma 2 del novellato articolo 3 della legge regionale 98/1998 prevede che il Servizio regionale competente in materia di cultura conceda i contributi previsti previa emanazione di un avviso pubblico, tenuto conto dei criteri e delle modalità stabiliti annualmente dalla Giunta regionale.

L'articolo 32 (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98) dispone la sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 98/1999. In particolare il novellato articolo 4 stabilisce che la Giunta regionale riconosca come attività continuativa di rilievo regionale quella svolta nei settori indicati nella disposizione stessa. Il nuovo articolo 4, al comma 2, specifica i settori nei quali sono svolte le attività non continuative. Coerentemente con quanto stabilito dal novellato articolo 3, anche il nuovo articolo 4 prevede, al comma 3, che il Servizio regionale competente in materia di cultura conceda i contributi per dette attività previa emanazione di un avviso pubblico che tenga conto di criteri e modalità stabiliti annualmente dalla Giunta regionale. Il comma 4 del medesimo articolo dispone che i beneficiari dei contributi relativi alla produzione di film ed audiovisivi rilascino alla Mediateca regionale, disciplinata dall'articolo 8 della legge in questione, almeno tre copie delle produzioni realizzate.

L'articolo 33 (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98) novella l'articolo 8 della legge regionale 98/1999 al fine di riformulare le disposizioni che disciplinano il funzionamento ed il finanziamento della Mediateca regionale. La disposizione in esame indica il capitolo in cui sono iscritte le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività di competenza della Mediateca regionale.

L'articolo 34 (Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1999, n. 98) introduce nel testo della legge regionale 98/1999 la disposizione che prescrive l'osservanza della normativa europea sugli aiuti di Stato per i contributi concessi in base al novellato articolo 4 della medesima legge regionale.

L'articolo 35 (Istituzione del Registro regionale de minimis) istituisce il c.d. Registro regionale de minimis al fine agevolare le verifiche di cui agli obblighi di controllo attribuiti agli Stati membri, ai sensi del vigente regolamento europeo per la concessione di tale categoria di aiuti di Stato. Come detto gli aiuti in de minimis possono anche essere ritenuti, a norma della disciplina europea, "non aiuti" con la particolarità che comunque essi non sfuggono ai controlli previsti, al pari di altre misure d'aiuto concesse alle imprese.

Il controllo sugli aiuti in de minimis, a norma dell'articolo 3 del vigente regolamento (Reg. (CE) n. 1998/2006) nonostante potesse e possa essere effettuato anche mediante il rilascio di autodichiarazioni a carico delle imprese beneficiarie, è stato disciplinato dal comma 2, dell'articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati) che così dispone: "Per la verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese anche tramite apposite comunicazioni all'ufficio del registro delle imprese.". Con il decreto del Ministero delle attività produttive del 18 ottobre 2002 recante (Modalità di trasmissione delle informazioni agli aiuti pubblici concessi alle imprese, ai fini della verifica del



rispetto di cumulo delle agevolazioni) sono state individuate le modalità di trasmissione delle informazioni sulle agevolazioni pubbliche, lasciando però in capo alle amministrazioni concedenti la possibilità di avvalersi del citato controllo mediante autodichiarazione delle imprese. Di fatto il sistema non ha avuto successo e nel corso degli anni è stato utilizzato parzialmente solo da alcune amministrazioni centrali e regionali.

L'esigenza dell'istituzione del registro regionale degli aiuti in de minimis diviene urgente nell'attuale momento, sia per avere maggiore contezza delle risorse pubbliche spese, sia per la prassi sempre più consolidata da parte dell'amministrazione regionale di ricorrere agli aiuti alle imprese nella modalità de minimis. A queste ragioni deve essere aggiunto l'imminente obbligo di istituire un registro centrale per Stato membro, che la Commissione europea sta introducendo, con il nuovo regolamento che disciplinerà la concessione di tali aiuti a partire dal 1 gennaio 2014.

Il registro centrale sarà utile per supportare, dal punto di vista informativo, le amministrazioni centrali, regionali e locali che concedono agevolazioni nello svolgimento degli obblighi di controllo sugli aiuti concessi. In tal senso è stato, altresì, previsto un periodo transitorio che consentirà agli Stati membri di adeguarsi progressivamente entro il 1 gennaio 2016.

L'articolo 35, infine, esclude esplicitamente che i dati relativi alle misure di aiuto riguardanti i settori della produzione primaria dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura alimentino tale registro regionale, in quanto esiste già un registro nazionale (SIAN), istituito da tempo dal Ministero competente in materia di politiche agricole. Esso, inoltre, specifica che dall'attuazione dello stesso non devono derivare maggiori oneri per la finanza regionale.

L'articolo 36 (Modalità di trattamento dei dati e delle informazioni), al comma 1, dispone che le modalità per la raccolta, la trasmissione, il trattamento e la gestione delle informazioni contenute nel Registro regionale de minimis, siano stabilite dalla Giunta regionale con atto amministrativo. Al comma 2 è fissato l'obbligo da parte delle direzioni regionali della Giunta e del Consiglio e delle strutture che gestiscono per conto della Regione misure di aiuto, inclusi gli organismi intermedi, di alimentare il flusso informativo per il Registro regionale de minimis. La disposizione in esame precisa, inoltre, che dalla stessa non devono derivare maggiori oneri per la finanza regionale.

L'articolo 37 (Ambito di applicazione), al comma 1, specifica il contenuto minimo del registro regionale de minimis, fermi restando gli obblighi, sanciti dalla vigente normativa statale, in materia di trasparenza e pubblicazione dei dati relativi alla concessione di sovvenzioni o contributi a diverse tipologie di soggetti esterni all'amministrazione regionale. Il comma 2 sancisce, conformemente a quanto previsto dal vigente regolamento europeo sugli aiuti in de minimis, l'obbligo di citare, nei provvedimenti regionali di concessione di tali misure di aiuti, il riferimento al relativo regolamento sugli aiuti in de minimis, unitamente agli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea. La disposizione in esame precisa, inoltre, che dalla stessa non devono derivare maggiori oneri per la finanza regionale.

L'articolo 38 (Promozione e pubblicizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo), contiene disposizioni sull'Aeroporto d'Abruzzo.

L'articolo 39 (Disposizioni transitorie) contiene disposizioni transitorie.

L'articolo 40 (Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi) disciplina l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi per la realizzazione di eventi, senza scopo di lucro, di carattere umanitario, culturale, sportivo, artistico, scientifico e sociale, attinenti allo svolgimento delle funzioni regionali e nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto e dalla normativa statale di riferimento. In particolare prevede che la concessione dei contributi sia disposta nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato d'importanza minore. Qualora non sia possibile, l'articolo 40 prevede che la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale istituiscano regimi di aiuto nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

L'articolo 43 (Abrogazioni) dispone l'abrogazione:

- al comma 2:

a) degli articoli 7, 9, 11 e 14 della legge regionale 138/1998 (*Interventi di sostegno dell'editoria abruzzese e provvidenze per un progetto culturale di informazioni nelle scuole secondarie di secondo grado*) in quanto tutti gli interventi in materia di editoria ed oggetto di finanziamento sono esclusivamente quelli che confluiscono nel Programma annuale degli interventi di cui al novellato articolo 4 della legge regionale 138/1998;

al comma 3:

a) degli articoli 5 (Premi e Festival di rilievo regionale), 6 (Altri Festival), 7 (Altre iniziative), 9 (Attività di produzione e di servizi per la produzione) 10 (Adempimenti e procedure), 11 (Incompatibilità ed esclusioni) e 12 (Accesso di altri soggetti) in quanto i contributi da concedere ai sensi della legge regionale 98/1998 ed i relativi beneficiari sono stabiliti in esito a procedure comparative definite attraverso l'emanazione di avvisi

pubblici.

- al **comma 4:**

a) della legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo).



1.4 Prima attuazione del nuovo pacchetto SIEG

L'articolo 106 (Disposizioni sui servizi di interesse economico generale) della legge europea regionale 2012 ha disposto che la Regione, nel rispetto del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), attui il «Pacchetto SIEG» attraverso misure legislative, regolamentari ed amministrative.

La Commissione europea, nell'ambito della revisione delle norme che disciplinano i *Servizi d'interesse economico generale* (SIEG), ha adottato il nuovo pacchetto di disposizioni che è entrato in vigore il 31 gennaio 2012.

Il pacchetto è così costituito:

- 1) **Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02)**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'11/1/2012 (**Comunicazione generale**). Essa chiarisce i principali concetti in materia di aiuti di Stato che rilevano per i SIEG, con l'obiettivo di facilitare l'applicazione delle relative norme;
- 2) **Decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (2012/21/UE)**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'11/1/2012, (**Decisione in esenzione**). Si tratta di una nuova decisione di esenzione che esplicita le condizioni nel rispetto delle quali le Amministrazioni pubbliche sono esentate dall'obbligo di notificare alla Commissione europea le compensazioni di servizio pubblico per determinate categorie di SIEG;
- 3) **Comunicazione della Commissione sulla Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8 /03)**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'11/1/2012, (**Disciplina relativa agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione SIEG**). Essa disciplina i casi di compensazione che esulano dal campo di applicazione della **Decisione in esenzione**, ossia quelli per i quali è richiesta la notifica alla Commissione europea che può dichiararli compatibili se soddisfano i criteri indicati nella Disciplina stessa.

Nell'aprile 2012 la Commissione ha completato il nuovo pacchetto SIEG con l'adozione del **Regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis), concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, (Regolamento de minimis SIEG)**. Tale regolamento - di

particolare utilità soprattutto per gli enti locali - consente di concedere aiuti alle imprese che forniscono SIEG per un importo che non superi, per impresa, i 500.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Posto che i **Servizi di interesse generale (SIG)**, siano essi economici che non economici, **sono servizi che le autorità pubbliche considerano di interesse generale** e, dunque, soggetti a specifici obblighi di servizio pubblico, i **SIEG** sono da intendersi come **attività economiche che concorrono al perseguimento dell'interesse generale**, ossia sono servizi destinati ai cittadini, erogati nell'interesse della stessa società.

L'individuazione di una definizione di SIEG che potesse comprendere tutte le fattispecie in astratto dei differenti servizi attivati dalle autorità pubbliche dei 27 Paesi europei è risultata impresa molto difficile. Ciò ha determinato che, né dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) né dal diritto derivato è possibile trarre una definizione unica sebbene sia comunque possibile trovare specifici riferimenti ad essi in alcuni articoli dei trattati, nel protocollo n. 26 allegato al TFUE e nell'articolo 36 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*.


In particolare gli **articoli che rilevano sono il 14 e 106**, paragrafo 2, del TFUE.

L'**articolo 14 del TFUE** considera i SIEG come "**valori comuni dell'Unione**" in riferimento al loro ruolo "*di promozione della coesione sociale e territoriale*"; sulla base di tale presupposto si impone, alle istituzioni europee e agli Stati membri di provvedere affinché questi servizi "*operino sulla base di principi e in condizioni che permettono loro di compiere la loro missione*".

L'**articolo 106, paragrafo 2, del TFUE** prevede che "*Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.*".

Il **protocollo n. 26** allegato al TFUE prevede, all'articolo 1, che i valori comuni dell'Unione, con riguardo al settore dei SIEG di cui all'articolo 14 del TFUE comprendano in particolare:

- 1) il **ruolo essenziale** e l'ampio potere discrezionale **delle autorità nazionali, regionali e locali** di fornire, commissionare e organizzare SIEG il più possibile vicini alle esigenze degli utenti;
- 2) le **diversità** tra i vari SIEG e le **differenze** delle esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche, sociali, culturali diverse;
- 3) un **alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica**, la **parità di trattamento** e la **promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente**.



L'articolo 2 del medesimo **protocollo** prevede inoltre che le disposizioni dei trattati lascino impregiudicata la competenza degli Stati membri a *fornire, a commissionare e ad organizzare* servizi d'interesse generale non economico.

Infine l'**articolo 36** della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* prevede che al "*fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente ai trattati*".

Nella prassi dell'Unione europea **per SIEG si sono comunemente intesi i servizi di carattere economico che le autorità pubbliche degli Stati membri**, a livello nazionale, regionale o locale, a seconda della ripartizione delle competenze previste dal diritto nazionale, **assoggettano ad obblighi specifici di servizio pubblico** allo scopo di **garantire la prestazione di tali servizi a condizioni che non siano necessariamente quelle prevalenti sul mercato**. Si intende cioè **l'intervento delle amministrazioni pubbliche necessario quando il mercato non è in grado di soddisfare le esigenze dell'utenza**, ossia quando l'affidamento di una **specificata missione di servizio pubblico** implichi una prestazione che un'impresa, tenuto conto dei soli interessi commerciali, non assumerebbe oppure assumerebbe a condizioni diverse.

Di converso si può affermare che, qualora le forze del mercato non siano in grado di fornire un servizio da garantire a tutti in maniera adeguata, **le autorità pubbliche possono imporre, a specifici operatori, obblighi di servizio pubblico**, ovvero **possono concedere diritti esclusivi o speciali**.

Va evidenziato che per molti SIEG, non potendo essere forniti esclusivamente sulla base dei meccanismi di mercato, **si rende indispensabile l'intervento** delle amministrazioni pubbliche per garantire l'equilibrio finanziario del fornitore, al fine di coprire interamente o parte dei costi relativi agli obblighi di servizio pubblico. In questa prospettiva, l'amministrazione pubblica fa fronte allo svantaggio determinato dall'imposizione di un obbligo di servizio pubblico attraverso **la c.d. "compensazione" che può assumere, in taluni casi, la forma di aiuto di Stato**.

Al riguardo va tenuto presente, come principio generale, che **risulta del tutto ininfluenza che i servizi individuati come SIEG siano prestati da imprese pubbliche o private**.

In base all'articolo 107 del TFUE, gli aiuti di Stato, salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

La sussistenza di un aiuto di Stato presuppone la presenza di tutti e quattro i seguenti elementi:

- 1) **intervento dello Stato** (risorse pubbliche in generale, anche regionali o locali);

- 2) **vantaggio economico del beneficiario** (impresa);
- 3) **selettività** (vantaggio competitivo del beneficiario);
- 4) **distorsione della concorrenza**, ossia influenza sugli scambi fra Stati membri.

Ai fini del diritto europeo della concorrenza, è considerata “*impresa*” qualunque entità che esercita un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (CGCE causa C-41/90 “*Hofner e Elser*”); mentre è ritenuta “*attività economica*” qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi in un determinato mercato (CGCE causa C-180/98 “*Pavlov*”).

La Corte di Giustizia UE, nella ormai nota sentenza *Altmark*¹, indica le **quattro condizioni** che devono essere cumulativamente soddisfatte affinché le **compensazioni per gli obblighi di servizio pubblico possano sfuggire alla qualificazione di “aiuti di Stato”**, che sono le seguenti:

- a) **L’impresa deve essere incaricata dell’assolvimento di obblighi di servizio pubblico (incarico)**;
- b) **i parametri in base ai quali è calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo trasparente ed obiettivo (trasparenza)**;
- c) **la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenuto conto degli introiti relativi agli stessi, nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento (proporzionalità)**;
- d) **la scelta dell’impresa deve essere effettuata nell’ambito di una procedura di selezione pubblica (efficienza)** oppure il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente al fine di soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti, nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento.

In conclusione secondo le norme incluse nel *nuovo pacchetto*, se anche **una sola delle condizioni** previste dalla sentenza *Altmark* **non è soddisfatta, la compensazione SIEG costituisce un aiuto di Stato**, a meno che non si rientri nel campo di applicazione del nuovo **Regolamento de minimis SIEG**.

Alla luce di tutto quanto illustrato, in riferimento a servizi che le autorità pubbliche possono offrire in esigenza di una specifica missione pubblica che ricada nelle previsioni del nuovo pacchetto di disposizioni SIEG, si possono trarre le seguenti conclusioni:

¹ Causa C-280/00, *Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH*. La questione sollevata dinanzi alla Corte di Giustizia riguardava il rilascio da parte del Governo della regione di Magdeburg di concessioni relative a servizi di linea su autobus e di sovvenzioni pubbliche per l’esecuzione di tali servizi di trasporto.



<p>La compensazione SIEG</p>	<p>1) se sono soddisfatte, cumulativamente, le quattro condizioni della sentenza Altmark. Si fa rinvio, a tal fine, alle condizioni indicate nella Comunicazione generale</p>
<p>NON costituisce un aiuto di Stato :</p>	<p>2) oppure se la compensazione SIEG rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento de minimis SIEG. L'impresa deve aver ricevuto per iscritto l'incarico di prestare il SIEG per il quale è concesso P'aiuto in de minimis. Se l'annualità di riferimento è il 2012, il triennio per la verifica del rispetto del limite di 500.000,00 euro è il 2010-2012. In tal caso il Regolamento non si può applicare a periodi precedenti².</p>

<p>La compensazione SIEG</p>	<p>1) in primo luogo deve essere verificato se il SIEG soddisfa tutte le condizioni indicate nella Decisione in esenzione. In caso affermativo, la compensazione SIEG è un aiuto di Stato esente da notifica alla Commissione europea.</p>
<p>costituisce un aiuto di Stato:</p>	<p>2) il SIEG non soddisfa tutte le condizioni previste nella Decisione in esenzione. Il tal caso la compensazione SIEG, che è un aiuto di Stato, deve essere sottoposta a preventiva notifica alla Commissione europea che verifica la sua compatibilità sulla base della Disciplina relativa agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione SIEG. L'amministrazione pubblica che ha notificato il SIEG non può dare esecuzione all'aiuto di Stato prima della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea.</p>

Al fine di adeguare alle nuove disposizioni le normative nazionali e i modelli di affidamento dei servizi esistenti, la *Disciplina relativa agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione SIEG*, contenuta nella **Comunicazione (2012/C 8 /03)** prevede che gli Stati membri, e dunque le **Amministrazioni pubbliche** per quanto di propria competenza:

- 1) **pubblichino**, entro il **31 gennaio 2013**, l'**elenco dei regimi di aiuto esistenti**, concernenti le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico che devono essere adeguati alla nuova *Disciplina*;
- 2) **adeguino** tali regimi alla nuova *Disciplina* **entro il 31 gennaio 2014**.

Dal punto di vista amministrativo, una prima attuazione, è stata disposta con la **DGR. 420 del 4 giugno 2013**, in materia di raccolta differenziata dei rifiuti.

In particolare, con riferimento al PAR-FAS 2007-2013 "Linea d'Azione IV.1.2.a. – Intervento 1. Programma straordinario per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del riciclo per i Comuni.

² In base all'articolo 4 del **Regolamento de minimis SIEG** esso si applica agli aiuti per la prestazione di un SIEG concessi anteriormente alla sua entrata in vigore, purché soddisfino le condizioni di cui agli articoli 1 e 2. In particolare, l'articolo 2, paragrafo 2, prevede che "l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa che fornisce servizi di interesse economico generale non supera i 500.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari".

Approvazione criteri e modalità di assegnazione dei contributi regionali.”, con la DGR 420 del 4 giugno 2013 è stato stabilito:

- a) che i contributi pubblici di cui al “Programma straordinario per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del riciclo per comuni”, finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e all’acquisto di attrezzature necessarie per la riorganizzazione dei servizi di Raccolta Differenziata dei Comuni e per una corretta gestione dei rifiuti urbani, debbano concorrere a ridurre le tariffe applicate agli utenti, contribuendo ad abbattere i costi vivi e/o quelli di ammortamento delle attrezzature e/o infrastrutture;
- b) che gli enti destinatari dei contributi, che hanno affidato il servizio gestione rifiuti, assicurino il rispetto del pacchetto sui SIEG e che, qualora utilizzino come base giuridica di riferimento la Decisione della Commissione europea (2012/21/UE), gli stessi forniscano dati ed informazioni per la predisposizione della Relazione di cui all’articolo 9 della menzionata decisione della Commissione europea.



2 L'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo attraverso leggi regionali di settore

L'adeguamento a disposizioni europee è stato operato, oltre che con la legge europea regionale 2013, anche con le seguenti leggi regionali di settore:

A) Con la **legge regionale 11 marzo 2013, n. 6** (*Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo*) è stata data attuazione al **regolamento (CE) n. 1857/2006**. In particolare con **l'art. 2** sono state introdotte integrazioni all'**art. 102 della L.R. 64/2012** (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE e dei regolamenti (CE) 1071/2009 e 1857/2006. (Legge europea regionale 2012)*”, in base alle quali, al fine di non determinare soluzioni di continuità nella gestione delle attività di cui agli articoli 98 e 99 della L.R. 64/2012, la Regione è autorizzata a concedere all'Associazione Regionale Allevatori (ARA), un'anticipazione del contributo pubblico fino al 50% delle disponibilità iscritte nel bilancio annuale. Detta anticipazione è concessa previa istituzione da parte della Giunta regionale del regime di aiuto, nonché previa comunicazione alla Commissione europea della sintesi delle informazioni e della pubblicazione delle informazioni relative, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Il regime è stato istituito con la **determinazione dirigenziale n. DH27/159 del 6 agosto 2013** e comunicato alla Commissione europea DG - Agri attraverso il Sistema SANI in data 6 agosto 2013.

B) Con **l'art. 7 della legge regionale 19 marzo 2013, n. 7** (*Modifiche alla L.R. n. 68/2012 (Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali del funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti), modifiche alla L.R. n. 42/2007 (Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie) e modifiche alla L.R. n. 39/2012 (Disciplina della professione di maestro di sci)*) sono stati abrogati i commi 3 e 5 della L.R.

39/2012 (*Disciplina della professione di maestro di sci*). L'abrogazione delle citate disposizioni normative ha inteso:

- a) superare i rilievi mossi dalla Commissione europea – DG Mercato interno e Servizi – nell'ambito del sistema di comunicazione EU Pilot, con riferimento alle disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale n. 29/2012;
- b) rendere efficace l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'esercizio della professione di maestro di sci da parte del Collegio regionale dei maestri di sci.

Con specifico riferimento alla lettera a), il Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota Prot. DPE 0001274P-4.22.17.4.5 del 20 febbraio 2013, ha invitato il Presidente della Giunta ad inviare, entro il 19 aprile 2013, tutte le informazioni richieste dalla Commissione europea, al fine di trasmetterle alla Commissione stessa, nel rispetto del termine previsto dal progetto pilota.

Nel merito la Commissione europea ha rilevato che il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 39/2012, nel prevedere la cancellazione dall'albo professionale dei maestri di sci dei nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione in altra Regione, contrastava con l'articolo 10, paragrafo 4 della direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi). Il citato paragrafo 4, dell'articolo 10, così dispone "4. *L'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'attività di servizi o di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l'apertura di rappresentanze, succursali, filiali o uffici, tranne nei casi in cui la necessità di un'autorizzazione specifica o di un limitazione dell'autorizzazione ad un determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.*".

Al fine di evitare l'avvio di una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, è stato necessario abrogare il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 39/2012.

In merito alla lettera b), l'abrogazione del comma 5 è derivata dalla necessità di rendere efficace la vigilanza, sull'esercizio della professione di maestro di sci, da parte del Collegio regionale dei maestri di sci; tale funzione è infatti attribuita al Collegio stesso dall'articolo 22 della legge regionale 39/2012. Infatti, la previsione di una mancata preventiva comunicazione al Collegio da parte di maestri di sci provenienti con i loro allievi da altre Regioni o da Province autonome non permette un'efficace organizzazione delle attività di controllo sull'esercizio.



- C) Con l'art. 23 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 23 (*Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre disposizioni normative*) recante Modifiche alla L.R. 11 marzo 2013, n. 6 è stata data attuazione al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") con riferimento alla prevista concessione del contributo di € 20.000,00, per favorire il nuovo start-up delle attività aziendali in relazione alla ripresa delle attività di pesca nel Porto di Pescara.
- D) Con l'art. 2 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 28 (*Partecipazione della Regione alla Fondazione Michetti di Francavilla al Mare, finanziamento a sostegno del Premio letterario "Città di Penne - Mosca", Celebrazioni Centenario terremoto della Marsica e iniziative in favore del Teatro dei Marsi*) è stata prevista la concessione di contributi annuali alla Fondazione "Michetti" nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).
- E) Con la legge regionale 22 ottobre 2013, n. 38 (*Disciplina transitoria delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)*) sono state dettate disposizioni in tema di concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico.
- In particolare, con l'art.1, comma 1, è previsto che il concessionario, che si trovi nella condizione di cui all'art.12, comma 1, d.lgs. 16 marzo 1999 n.79³ o che si trovi a proseguire la gestione della derivazione ai sensi dell'art.12, comma 8-bis⁴ del menzionato decreto, sia soggetto ad ulteriori oneri a titolo transitorio e nelle more dell'espletamento della gara ad evidenza pubblica.
- L'imposizione degli ulteriori oneri previsti dalla disposizione in esame trova la sua "ratio" nella necessità di impedire un ingiustificato beneficio ai concessionari uscenti, in accordo con le disposizioni normative europee, orientate ad impedire restrizioni allo svolgimento di

3 L'art.12, comma 1 d.lgs. 79/99 così dispone : "Le regioni e le province autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4[...] indicano una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trenta anni[...] Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per quelle in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017, per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le regioni e le province autonome indicano la gara entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e la nuova concessione decorre dal termine del quinto anno successivo alla scadenza originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017[...]."

4 L'art.12, comma 8-bis d.lgs. 79/99 così dispone : "Qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti[...]."

attività economiche e ad evitare qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta tra operatori europei⁵.

Un'ingiustificata proroga delle concessioni in essere potrebbe, quindi, anche ostacolare eventuali economie di cui beneficerebbero i consumatori finali con la conseguente lesione del principio di tutela dei diritti dei consumatori.⁶

La proroga prevista dalla disposizione normativa in esame decorre dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale, previsto dall'art.12, comma 27, d.lgs. 16 marzo 1999 n.79, il quale avrebbe dovuto trovare emanazione entro il 30 aprile 2012 ma che alla data odierna non risulta ancora emanato.

5 Vd. procedura di infrazione n. 2002/2282.

6 Vd. dir.2009/72/CE.

7 "Il Ministero dello sviluppo economico[...] determina, con proprio provvedimento ed entro il 30 aprile 2012 i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto al comma 1[...] Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e i parametri per definire la durata della concessione in rapporto all'entità degli investimenti, nonché[...] i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo e dell'importo spettanti al concessionario uscente[...]."



3 L'attuazione della direttiva servizi: l'Internal Market Information System

Il **D.Lgs. n. 59/2010** e successive modifiche ed integrazioni, impone - secondo quanto stabilito dalla direttiva Servizi sulla c.d. **cooperazione amministrativa tra Stati membri** - che le *autorità competenti* (Amministrazioni statali, autonomie territoriali ed altre) utilizzino il sistema telematico predisposto dalla Commissione europea per l'assistenza reciproca fra autorità competenti dei diversi Stati membri dell'Unione. **Tale sistema informatico (IMI - Internal Market Information System)**, istituito dalla Commissione europea e disciplinato di recente mediante il **Regolamento (UE) n. 1024/2012** del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 relativo alla *cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («Regolamento IMI»)*, è un'applicazione software, accessibile tramite internet, che rende possibile lo scambio di informazioni e dati tra le *autorità competenti* degli Stati stessi, riguardanti i prestatori transfrontalieri di servizi. In altri termini, ciascuna autorità amministrativa attraverso l'IMI può chiedere informazioni su un prestatore transfrontaliero, formulando le domande nella propria lingua e ricevendo, sempre nella propria lingua, le risposte da parte dell'omologa autorità competente dell'altro Stato membro. Parimenti è tenuta a fornire, se possibile, le informazioni richieste dalle omologhe autorità competenti degli altri Stati membri.

Le autorità amministrative da registrare nel sistema IMI sono quelle che hanno la responsabilità dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività di servizio, ricadenti nel campo di applicazione della direttiva servizi e del decreto legislativo di recepimento.

Sul piano dell'ordinamento regionale, con l'articolo 5 della L.R. n. 5/2010, il legislatore ha disposto che la Regione *“recepisce nel proprio ordinamento la direttiva 2006/123/CE mediante misure legislative, regolamentari ed amministrative, nel rispetto del principio di leale collaborazione con i diversi livelli istituzionali, e precisamente con: (...) e) attività volte a concorrere alla cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.”*

La Regione Abruzzo, già a partire dal 2009, al fine di contribuire, nell'ambito delle proprie competenze, alla cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, ha provveduto a designare il referente regionale IMI, individuandolo nel Dirigente del Servizio *“Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale”*.

Successivamente, la Direzione *“Affari della Presidenza”*, attraverso il Servizio *“Affari comunitari e Cooperazione interistituzionale”*, ha elaborato una proposta di organizzazione del sistema IMI in Abruzzo. Detta proposta, approvata dalla Giunta regionale nell'ambito del Documento di Budget 2011 (DGR. n. 249 dell'11 aprile 2011), è stata così articolata:

- a) Informazione e coinvolgimento delle strutture regionali competenti per materia;
- b) Istituzione di una *Cabina di Regia*;
- c) Avvio del percorso di informazione e formazione dei referenti regionali;
- d) Analisi e ricognizione delle autorità territoriali;
- e) Avvio del processo di registrazione dei referenti territoriali;
- f) Istituzione del Sistema Regionale IMI;
- g) Monitoraggio dello scambio delle informazioni.

Nel corso del 2011 sono state completate le seguenti attività:

- il censimento dei settori di attività relativi all'IMI, con riferimento alle normative regionali di settore;

- il coinvolgimento delle strutture regionali competenti per materia e la costituzione della **Cabina di Regia** prevista dalla DGR. n. 799 del 21 novembre 2011;
- l'avvio del percorso di informazione dei referenti regionali;
- l'avvio della ricognizione delle autorità territoriali da registrare nel sistema.

Nell'anno 2012 infine sono state implementate le seguenti attività:

In data 1° marzo 2013 è stata organizzata la **partecipazione al Seminario formativo del Dipartimento Politiche Europee** – Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei primi enti territoriali coinvolti: Comuni di L'Aquila, Chieti, Teramo e Pescara più le Amministrazioni Provinciali di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo.

Nel periodo febbraio-giugno 2012 sono state svolte più riunioni con i referenti dei Comuni di L'Aquila, Chieti, Teramo e Pescara al fine di **censire i procedimenti amministrativi di competenza degli enti locali**, che rientravano nel campo di applicazione della direttiva servizi, e di collegarli alla classificazione delle attività economiche oggetto del processo di scambio dei informazioni previsto dal Sistema IMI.

A termine di questa prima fase **la Regione Abruzzo con la DGR. n. 448 del 16 luglio 2012 ha stabilito di assumere il ruolo di coordinatore delegato DIMIC**, al fine di registrare direttamente gli enti locali abruzzesi nel sistema IMI. Da ultimo nel mese di novembre 2012, il Servizio *Affari comunitari e Cooperazione interistituzionale* ha registrato nel sistema IMI la prima Autorità competente coordinata dalla Regione Abruzzo: l'Amministrazione provinciale di Pescara.

Nel corso dell'anno 2013, le attività per l'implementazione del sistema regionale IMI, sono proseguite nel verso di un deciso allargamento della platea degli enti registrati, anche attraverso il modello innovativo proposto all'attenzione della stessa Commissione europea come *best practice*, riconosciuto, nel corso del Seminario Europeo tenutosi a Bruxelles in data 27 settembre 2013.

Il modello di *governance* prescelto dalla Regione, considerato *best practice* dalla Commissione europea, è strutturato attraverso il coinvolgimento della rete degli *Sportelli unici per la attività produttive (SUAP)*, quale forma aggregata di partecipazione delle autorità competenti territoriali che non hanno un numero sufficiente di quesiti o di risposte da dare ad altre autorità europee al punto da non giustificare lo sforzo di registrazione di tutte le autorità competenti sottostanti.

Attraverso tale modello, basato sulle forme associative fra Comuni che già gestiscono gli Sportelli Unici, ed in particolare mediante la registrazione di due forme associative fra Comuni per la gestione degli sportelli unici: il Patto Sangro - Aventino e l'Associazione dei Comuni del comprensorio del Trigno - Sinello, la Regione Abruzzo ha registrato nei mesi di luglio e agosto 2013 n. 117 Comuni totali, rispettivamente n. 64 per il Patto Sangro - Aventino e n. 53 per l'Associazione dei Comuni del Trigno - Sinello.

Da ultimo va segnalata l'attività posta in essere dal Servizio con riferimento a due richieste di informazioni pervenute attraverso l'IMI alla Regione Abruzzo circa due prestatori di servizi abruzzesi, operanti in regime di libertà di prestazione in Romania, per la professione di "Fuochino".

I due cittadini abruzzesi, residenti uno nel Comune di Spoltore e l'altro nel Comune di S. Vito Chietino, sono stati oggetto di una richiesta di informativa da parte del Ministero del Lavoro della Famiglia e della protezione sociale circa l'attendibilità della documentazione prodotta in loco per



l'esercizio dell'attività di Servizio di "Fuochino" (soggetto esperto nelle operazioni inerenti il brillamento di mine con micce a lenta combustione, miccia detonante ed inneschi elettrici).

Per via interposta la Regione Abruzzo ha assunto l'onere di rispondere, quale Autorità di Coordinamento, al posto dei rispettivi Comuni previa richiesta di informazioni ai responsabili dei Comuni sulle licenze concesse ai due soggetti investiti dalle richieste delle Autorità Romene. La Regione Abruzzo ha dato riscontro, nella settimana successiva, alle Autorità Romene che hanno accettato le risposte inviate.

Parallelamente l'occasione ha dato la possibilità alla Regione Abruzzo di avviare le procedure per la registrazione dei Comuni interessati nel sistema IMI.

4 Il rispetto della normativa europea in materia di Aiuti di Stato

Il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato è stata assicurata anche, ottemperando agli obblighi di notifica e di comunicazioni alla Commissione europea delle misure di aiuto istituite nel 2013.

La tabella che segue sintetizza le misure di aiuto comunicate alla Commissione europea attraverso il sistema *State Aid Notification Interactive (SANI)*.

ANNO 2013				
NOTIFICHE/COMUNICAZIONI ALLA COMMISSIONE EUROPEA				
N. DI AIUTO	REGOLAMENTI EUROPEI	OGGETTO	IMPORTO REGIME DI AIUTO	DIREZIONI REGIONALI
8041 PROVV.	Reg. (CE) 6/8/2008 n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)	POR FESR Abruzzo 2007-2013 Attività I.2.2. "Aiuti alle piccole nuove imprese innovative"	€ 9.000.000,00	Direzione Sviluppo Economico e del Turismo
8299 PROVV.	Reg. (CE) 6/8/2008 n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)	Bando per la promozione sul proprio territorio regionale di iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso contratti di sviluppo locali – Titolo II – Progetti relativi ad investimenti nelle Aree 107 3, C) TFUE	€ 10.000.000,00	Direzione Sviluppo Economico e del Turismo
8300 PROVV.	Reg. (CE) 6/8/2008 n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)	Bando per la promozione sul proprio territorio regionale di iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso contratti di sviluppo locali – Titolo III – Progetti relativi ad investimenti in Aree diverse da quelle di cui all'art. 107 3, C) TFUE	€ 10.000.000,00	Direzione Sviluppo Economico e del Turismo
8301 PROVV.	Reg. (CE) 6/8/2008 n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)	Bando per la promozione sul proprio territorio regionale di iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso contratti di sviluppo locali – Titolo IV – Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale	€ 10.000.000,00	Direzione Sviluppo Economico e del Turismo
8829 PROVV.	Reg. (CE) 6/8/2008 n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie	Progetto Speciale "Formazione continua per imprese piccole, medie e grandi"	€ 4.000.000,00	Direzione Politiche attive del lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali



ANNO 2013				
NOTIFICHE/COMUNICAZIONI ALLA COMMISSIONE EUROPEA				
N. DI AIUTO	REGOLAMENTI EUROPEI	OGGETTO	IMPORTO REGIME DI AIUTO	DIREZIONI REGIONALI
	di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)			
SA.37196 (2013/XA)	Reg. (CE) 15-12-2006 n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001	Anticipazione del contributo pubblico in favore dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo per attività di miglioramento genetico nell'anno 2013 – Legge regionale 18/12/2012, n. 64 (legge europea regionale 2012) – Aiuti per adozione e tenuta dei libri genealogici	€ 28.000.000,00	Direzione Politiche agricole e di Sviluppo rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione
SA.37197 (2013/XA)	Reg. (CE) 15-12-2006 n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001	Anticipazione del contributo pubblico in favore dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo per attività di miglioramento genetico nell'anno 2013 – Legge regionale 18/12/2012, n. 64 (legge europea regionale 2012) – Aiuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame	€ 32.000.000,00	Direzione Politiche agricole e di Sviluppo rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione
Pre-notifica SA.36906 (2013/PN)	Orientamenti per l'esame degli aiuti di stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2008/C 84/06)	Aiuto al nuovo start up della marineria pescarese	€ 2.500.000,00	Direzione Politiche agricole e di Sviluppo rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione
Notifica 8505 Provv.				

La tabella che segue sintetizza, invece, le misure di aiuto censite con il sistema SARI nel 2013, con riferimento al 2012,

Direzioni regionali	Servizi	N° aiuto	Titolo	Importi erogati (in milioni di Euro)
Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia	Programmazione, Sviluppo e Attività Comunitarie	459a/2009	Interventi a favore delle attività produttive che hanno subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 06/04/2009	7,989
	Programmazione, Sviluppo e Attività Comunitarie	SA.33867	Estensione aiuto n. 459a/2009	7,419
	Politica Energetica, Qualità dell'aria e SINA	528/2006	Aiuto per la tutela dell'Ambiente a favore dell'Azienda Solvay Chimica Bussi di Bussi sul Tirino (PE)	0
Sviluppo Economico e del Turismo		X 481/2009	Modalità operative per la concessione di agevolazioni ai sensi delle leggi n. 1329/1965 e n. 598/1994 e s.m.i.	0,018
		NN 73/1990	L.R. 99/89 - Turismo	0
		SA.35940	Selezione e concessione di aiuti alle Destination Management Company (DMC) ed ai loro progetti di sviluppo Turistico di destinazione	0
		SA.35939	Selezione e concessione di aiuti alla Product Management Company (PMC) ed ai loro Progetti di Sviluppo Turistico di Prodotto	0
Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali		SA. 32584	Progetto speciale Asse 1 – Adattabilità “Formazione continua per imprese medie e grandi”	Le erogazioni sono state ultimate al 31.12.2011
		SA.33544	Progetto speciale “Formazione continua per imprese medie e grandi”	0,134



Direzioni regionali	Servizi	N° aiuto	Titolo	Importi erogati (in milioni di Euro)
		SA.33978	Progetto speciale "Formazione continua per imprese medie e grandi"	0,351
		SA.33979	Progetto speciale "Formazione continua per imprese medie e grandi"	0,298
		SA.35020	Progetto "Formazione continua per imprese piccole, medie e grandi"	0,383
Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione		N 369/1994	D.L. in materia di agriturismo - L.R. 32/94 - Nuove norme in materia di agriturismo	0,125

5 Tabelle recanti atti normativi recepiti e da recepire.

Le tabelle che seguono evidenziano gli atti europei recepiti o ancora da recepire.

Le tabelle relative alle annualità 2008, 2009 e 2010 evidenziano soltanto gli atti europei di competenza regionale, recepiti dalla Regione Abruzzo. Ciò in quanto, su tali atti normativi europei, recepiti a livello statale nelle predette annualità, il Servizio "Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale" ha formalmente coinvolte tutte le Strutture regionali.

Le tabelle relative alle leggi europee regionali 2011, 2012 e 2013 evidenziano sia le competenze legislative statali, sia quelle regionali, in quanto per essi è necessario confrontarsi con le Direzioni regionali competenti per materia, nella fase propedeutica alla predisposizione del progetto di legge europea regionale 2014.

TABELLA N. 1 – Direttive europee recepite con la Legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria Statale 2008)

	A Direttive europee	B Scadenza recepimento	C Normativa statale di recepimento	D Competenza legislativa della Regione	E Direzione e Servizio regionale competente per materia	F Attuazione in via legislativa Leggi regionali di adeguamento	G Attuazione in via regolamentare (art. 6 L.R.-22/2009)	H Attuazione in via amministrativa (art. 5 L.R.-22/2009)
1	Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato di biocidi	21-dic-08	D.Lgs. 25 gennaio 2010 n. 37 Attuazione della direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive 90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, 93/42/CEE concernente i dispositivi medici e 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi. Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 marzo 2010, n. 60.	Tutela della salute (concorrente)	Direzione Politiche della Salute Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale (Limitatamente alla vigilanza sui dispositivi medici)	Attuata con: L.R. 18.12.2012, n. 64 (Titolo IV - Capo I - I dispositivi medici - Art. 18)		Il provvedimento sarà adottato entro il 31 dicembre 2013
2	Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà	30-giu-09	D.Lgs.n. 29 ottobre 2009, n. 149 Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà.	Agricoltura (residuale)	Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia, Pesca, Emigrazione Servizio Produzioni Agricole e Mercato Servizio Fitosanitario (ex ARSSA)	Attuata con: L.R. 18.12.2012, n. 64 (Titolo III - Capo I - Tutela delle varietà agricole ed orticole minacciate di erosione genetica nel territorio abruzzese Artt. 6 - 17)		
3	Direttiva 2008/97/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune	01-gen-09	D.Lgs. 29 ottobre 2009 n. 148 Attuazione della direttiva 2008/97/CE, che modifica la direttiva 96/22/CE concernente il	Tutela della salute (concorrente) Agricoltura	Direzione Politiche della Salute Servizio Sanità veterinaria e			D.G.R. 74/2011 Determinazione n. DG 21/42/2011



	A Direttive europee	B Scadenza recepimento	C Normativa statale di recepimento	D Competenza legislativa della Regione	E Direzione e Servizio regionale competente per materia	F Attuazione in via legislativa Leggi regionali di adeguamento	G Attuazione in via regolamentare (art. 6 L.R-22/2009)	H Attuazione in via amministrativa (art. 5 L.R-22/2009)
	sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze B-agoniste nelle produzioni animali.		divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali.	(residuale)	sicurezza alimentare			
4	Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE; (34)	01-lug-07	D.Lgs 25 gennaio 2010, n. 9 Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.	Tutela della salute (concorrente)	Direzione Politiche della Salute Servizio Sanità veterinaria e sicurezza alimentare			D.G.R. 74/2011 Determinazione n. DG 21/42/2011
5	Direttiva 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani; (36)	01-nov-06	D.Lgs 25 gennaio 2010, n. 16 Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.	Tutela della salute (concorrente)	Direzione Politiche della Salute Servizio Assistenza ospedaliera specialistica ambulatoriale, riabilitativa, potesica e termale	Attuata con: L.R. 18.12.2012, n. 64 (Titolo VII - Capo I - Disposizioni sulla qualità e sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani Artt. 64 - 71)		DGR 345/P del 13.05.2013
6	Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e delle parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);	15-ago-08	D.Lgs 25 gennaio 2010, n. 5 Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)	Pari opportunità (art. 117 Cost. comma 7)	Direzione Risorse Umane e Strumentali, Politiche Culturali Servizio Gestione delle Risorse Umane: Selezione, Formazione, Valutazione Ufficio Pari Opportunità	Attuata con: L.R. 18.12.2012, n. 64 (Titolo II - Capo I - Le pari opportunità e la parità di trattamento fra uomini e donne Artt. 3 e 4)		DGR 53 del 30.01.2006 DGR 37 del 21.01.2008 DGR 231 del 28.03.2013 DGR 275 del 15.04.2013
7	Direttiva 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani; (37)	01-set-07	D.Lgs 25 gennaio 2010, n. 16 Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la	Tutela della salute (concorrente)	Direzione Politiche della Salute Servizio Assistenza ospedaliera specialistica ambulatoriale, riabilitativa, potesica e termale	Attuata con: L.R. 18.12.2012, n. 64 (Titolo VII - Capo I - Disposizioni sulla qualità e sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione		DGR 345/P del 13.05.2013

	A Direttive europee	B Scadenza recepimento	C Normativa statale di recepimento	D Competenza legislativa della Regione	E Direzione e Servizio regionale competente per materia	F Attuazione in via legislativa Leggi regionali di adeguamento	G Attuazione in via regolamentare (art. 6 L.R.-22/2009)	H Attuazione in via amministrativa (art. 5 L.R.-22/2009)
			conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.			di tessuti e cellule umani Artt. 64 - 71)		
8	Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (52);	28-dic-09	D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.	Commercio Artigianato Turismo (residuali)	<p>Direzione Sviluppo Economico e del Turismo</p> <p>Direzione Politiche attive del lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali</p> <p>Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione</p> <p>Direzione Riforme istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività sportive</p> <p>Direzione Politiche della Salute</p>	<p>Attuata con: L.R. del 18 febbraio 2010, n. 5;</p> <p>Leggi regionali adeguate: L.R. 94/1996 (Maestri di sci) L.R. 86/1998 (Professioni guida alpina e accompagnatore media montagna); L.R. 78/2000 (Bed & Breakfast); L.R. 1/1998 (Agenzie di viaggio e Direttore tecnico agenzia); L.R. 25/2004 (Guida speleologica); L.R. 11/1993 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari); L.R. 96/1996 (Corsi per Ottico ed odontotecnico)</p> <p>L.R. 11/2008 (Commercio) L.R. 32/1994 (Agriturismo);</p> <p>Attuata con. L.R. 23 dicembre 2010 n. 59; (artt. 2-34)</p> <p>Leggi regionali adeguate L.R. 11/2008 (Commercio); L.R. 135/1999 (Commercio dettaglio su aree pubbliche);</p> <p>Normativa ex novo: Artt. 30 - 34</p>		DGR n. 294 del 21.05.2012



	A Direttive europee	B Scadenza recepimento	C Normativa statale di recepimento	D Competenza legislativa della Regione	E Direzione e Servizio regionale competente per materia	F Attuazione in via legislativa Leggi regionali di adeguamento	G Attuazione in via regolamentare (art. 6 L.R.-22/2009)	H Attuazione in via amministrativa (art. 5 L.R.-22/2009)
					<p>Direzione Politiche agricole Serv. Adeguamento alla normativa comunitaria ed economia ittica</p> <p>Direzione Politiche attive del lavoro</p> <p>Direzione Sviluppo economico e del turismo</p> <p>Direzione politiche della salute Serv. Prevenzione collettiva</p> <p>Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione</p>	<p>(acconciatore, estetista e tintolavandieri e)</p> <p>Attuata con L.R. del 29 dicembre 2011, n. 44 (artt. 40-124)</p> <p>Leggi regionali adeguate: L.R. 1/1998 (Agenzie di viaggio e Direttore tecnico agenzia); L.R. 54/1997 (organizzazione e turistica); L.R. 11/1993 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari); L.R. 75/1995 (strutture turistiche alberghiere) L.R. 16/2003 (Strutture ricettiva aria aperta); L.R. 78/2000 (Bed & Breakfast); L.R. 11/2008 (Commercio);</p> <p>L.R. n. 23/2012 (Nuove norme in materia di ititurismo e pesca turismo) L.R. n. 38/2012 (Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo) L.R. n. 39/2012 (Disciplina della professione di maestro di sci) L.R. n. 41/2012 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)</p>		<p>DGR n. 336 del 04.06.2012</p> <p>DGR n. 503 del 03.08.2012</p>

	A Direttive europee	B Scadenza recepimento	C Normativa statale di recepimento	D Competenza legislativa della Regione	E Direzione e Servizio regionale competente per materia	F Attuazione in via legislativa Leggi regionali di adeguamento	G Attuazione in via regolamentare (art. 6 L.R. 22/2009)	H Attuazione in via amministrativa (art. 5 L.R. 22/2009)
						<p>Leggi regionali adeguate: L.R. 10/2004 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente) L.R. 44/1985 (Tutela e incremento della fauna ittica nelle acque interne. Norme per l'esercizio della pesca)</p> <p>Attuata con: L.R. 7/2013 (abrogazione commi 3 e 5 della L.R. 39/2012)</p> <p>L.R.18.12.2012, n. 64 (Titolo IX - Capo I - Tassidermia ed Imbalsamazione Art. 88 Capo II - Pesca nelle acque interne Art. 89)</p>		
9	Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (43);	15-mag-09	D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 32 Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).	Tutela del diritto dei cittadini ad accedere alle informazioni ambientali (art. 29 comma 2- quater, L. 241/1990)	Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale	Attuata con: L.R. del 30 dicembre 2011 n. 44 (artt. 33 -39) Leggi regionali adeguate: L.R. 60/1998 (Sistema informativo territoriale);		
10	Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne (55);	30-giu-10	D.L.gs 27 settembre 2010, n. 181 Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne.	Tutela della salute (concorrente)	Direzione Politiche della Salute Servizio Sanità veterinaria e sicurezza alimentare			D.G.R. 74/2011 Determinazione n. DG 21/42/2011



	A Direttive europee	B Scadenza recepimento	C Normativa statale di recepimento	D Competenza legislativa della Regione	E Direzione e Servizio regionale competente per materia	F Attuazione in via legislativa Leggi regionali di adeguamento	G Attuazione in via regolamentare (art. 6 L.R.-22/2009)	H Attuazione in via amministrativa (art. 5 L.R.-22/2009)
11	Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (48);	26-nov-09	D.Lgs 23 febbraio 2010, n. 49 Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.	Protezione civile (concorrente)	Direzione LL.PP., Ciclo Idrico integrato, Difesa del suolo e della costa, Protezione Civile Servizi: "Programmazione e attività di Protezione Civile" "Previsione e Prevenzione rischi" "Sicurezza idraulica- per attività di raccordo Regione/Autorità di Bacino Nazionale" "Autorità di Bacino regionale e interregionale Sangro"	Attuata con: L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 (Articolo 16)		
12	Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (54);	11-giu-08	D.Lgs 13 agosto 2010, n. 155 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.	Competenza legislativa regionale indirettamente correlata al valore costituzionale ente protetto dell'ambiente. (sent. n. 407 e 282 del 2002)	Direzione Affari della Presidenza Servizio Politica Energetica, Qualità dell'aria e SINA	Attuata con: L.R. del 30 dicembre 2011 n. 44 (art. 32)		Autorizzazione alla G. R. all'attuazione in via amministrativa attraverso l'adeguamento del Piano regionale di tutela della qualità dell'aria (art. 32)
13	Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;	28-ago-08	D.Lgs.26 ottobre 2010, n. 200 Attuazione della direttiva 2007/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini	Tutela della salute (concorrente)	Direzione Politiche della Salute Servizio Sanità veterinaria e sicurezza alimentare			D.G.R. 74/2011 Determinazione n. DG 21/42/2011
14	Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;	12-dic-10	D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205 Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive	Competenza legislativa regionale indirettamente correlata al valore costituzionale ente protetto dell'ambiente. (sent. n. 407 e 282 del 2002)	Direzione Affari della Presidenza Servizio "Gestione dei Rifiuti"	Attuata con: L.R. del 30 dicembre 2011 n. 44 (art. 2 - 28) Leggi regionali adeguate: L.R. 45/2007 (Rifiuti)		DGR 465 del 26.05.2008 DGR n. 1012 del 29.10.2008 DGR n. 514 del 28.06.2010 Circolare n. 1/2011 (BURA n. 25 Speciale 15.04.2011) Circolare n.

	A Direttive europee	B Scadenza recepimento	C Normativa statale di recepimento	D Competenza legislativa della Regione	E Direzione e Servizio regionale competente per materia	F Attuazione in via legislativa Leggi regionali di adeguamento	G Attuazione in via regolamentare (art. 6 L.R. 22/2009)	H Attuazione in via amministrativa (art. 5 L.R. 22/2009)
								2/2011 (BURA n. 49 Speciale 5.08.2011) Circolare n. 4/2012 (BURA n. 2 Speciale 13.01.2012) DGR n. 66 del 13.02.2012



TABELLA N. 2 - Direttive europee recepite con la Legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria Statale 2009)

	A Direttive europee	B Scadenza recepimento	C Normativa statale di recepimento	D Competenza legislativa della Regione	E Direzione e Servizio regionale competente per materia	F Attuazione in via legislativa Leggi regionali di adeguamento	G Attuazione in via regolamentare (art. 6 L.R.-22/2009)	H Attuazione in via amministrativa (art. 5 L.R.-22/2009)
1	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata);	04-feb-09	D.Lgs. 7-7-2011 n. 126 Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.	Tutela della salute (concorrente)	Direzione Politiche della Salute Servizio Sanità veterinaria e sicurezza alimentare	Attuata con: L.R. 18.12.2012, n. 64 (Titolo V - Capo I - La protezione dei vitelli e dei suini - Art. 19)		Determinazione dirigenziale DG21/42 del 30.03.2011
2	Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata);	10-mar-09	D.Lgs. 7-7-2011 n. 122 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.	Tutela della salute (concorrente) Agricoltura e Formazione (residuale)	Direzione Politiche della Salute Servizio Sanità veterinaria e sicurezza alimentare	Attuata con: L.R. 18.12.2012, n. 64 (Titolo V - Capo I - La protezione dei vitelli e dei suini - Art. 19)		Determinazione dirigenziale DG21/42 del 30.03.2011
3	Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione);	10-giu-09	NO	Tutela della salute (concorrente)	Direzione Politiche della Salute Servizio Sanità veterinaria e sicurezza alimentare			D.G.R. n. 74/2011 Determinazione n. DG 21/42/2011
4	Direttiva 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà.	17-dic-09	D.Lgs 30 dicembre 2010, n. 267 Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà	Agricoltura (residuale)	Direzione Politiche Agricole e sviluppo rurale Servizio Produzioni agricole e mercato	Attuata con: L.R. 18.12.2012, n. 64 (Titolo III - Capo I - Tutela delle varietà agricole ed orticole minacciate di erosione genetica nel territorio abruzzese Artt. 6 - 17)		
5	Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;	13-gen-09	D.Lgs 10 dicembre 2010, n. 219 Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il	Competenza legislativa regionale indirettamente correlata al valore costituzionalmente protetto dell'ambiente. (sent. n. 407 e 282 del 2002)	Direzione LL.PP., Ciclo Idrico integrato, Difesa del suolo e della costa, Protezione Civile Servizio "Qualità delle Acque"			Piano di tutela delle acque D.G.R. n. 614 del 9 agosto 2010

	A Direttive europee	B Scadenza recepimento	C Normativa statale di recepimento	D Competenza legislativa della Regione	E Direzione e Servizio regionale competente per materia	F Attuazione in via legislativa Leggi regionali di adeguamento	G Attuazione in via regolamentare (art. 6 L.R.-22/2009)	H Attuazione in via amministrativa (art. 5 L.R.-22/2009)
			monitoraggio dello stato delle acque					
6	Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;	25-giu-09	D.Lgs. 3-3-2011 n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.	Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (concorrente)	Direzione Affari della Presidenza Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria e SINA	L.R. N. 44/2011		D.G.R. n. 244/2012 D.G.R. n. 254/2007 s.m.i. D.G.R. n. 294/2011 D.G.R. n. 990/2010
7	Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;	16-lug-09	D.Lgs. 8-10-2011 n. 176 Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.	Tutela della salute (concorrente) Attività produttive (residuale)	Direzione Politiche della Salute Servizio Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare Direzione Sviluppo Economico Servizio Risorse del territorio	Attuata con: L.R. 18.12.2012, n. 64 (Titolo VI - Capo I - Concessioni minerarie ed utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali naturali Artt. 20 - 63) Leggi regionali adeguate: L.R. 15/2002 (Disciplina delle acque minerali e termali)		
8	Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Versione codificata);	05-gen-10		Tutela e sicurezza del lavoro (concorrente)	Direzione Politiche della Salute Servizio Prevenzione collettiva Direzione Affari della Presidenza "Gestione dei Rifiuti"	L.R. n. 11/2009		



TABELLA N. 3 - Direttive europee recepite con la Legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge comunitaria Statale 2010)

	A Direttive europee	B Scadenza recepimento	C Normativa statale di recepimento	D Competenza legislativa della Regione	E Direzione e Servizio regionale competente per materia	F Attuazione in via legislativa Leggi regionali di adeguamento	G Attuazione in via regolamentare (art. 6 L.R-22/2009)	H Attuazione in via amministrativa (art. 5 L.R-22/2009)
I	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi	25-nov-09	D.Lgs. 14-8-2012 n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.	Agricoltura (residuale) Tutela della salute (concorrente)	Direzione Politiche Agricole e sviluppo rurale Servizio Produzioni agricole e mercato	Attuata con: L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 (Articoli da 2 a 6)		

TABELLA N. 4 - Altre direttive europee 1996-2001-2002-2003-2004-2010

	A Direttive europee	B Scadenza recepimento	C Normativa statale di recepimento	D Competenza legislativa della Regione	E Direzione e Servizio regionale competente per materia	F Attuazione in via legislativa Leggi regionali di adeguamento	G Attuazione in via regolamentare (art. 6 L.R. 22/2009)	H Attuazione in via amministrativa (art. 5 L.R. 22/2009)
1	Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.	19 febbraio 1997 (vigore)	D.Lgs. 16 marzo 1999 n. 79 Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.	SI		Attuata con: L.R. 22/10/2013, n. 38		
2	Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano	18 dicembre 2001	D.Lgs. 24-4-2006 n. 219 Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE.	SI	Direzione "Politiche della Salute" Servizio "Assistenza farmaceutica e trasfusionale"	Attuata con: L.R. 18.12.2012, n. 64 (Titolo VIII - Capo I - Disciplina delle attività trasfusionali e della produzione di emocomponenti per uso clinico e farmaci emoderivati Art. 76 - 91)		Decreto del Commissario ad acta n. 4 del 28.01.2013 Decreto del Commissario ad Acta n. 34 del 13.05.2013 Decreto del Commissario ad Acta n. 35 del 13.05.2013
3	Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE.	8 febbraio 2005	D.Lgs. 19-8-2005 n. 191 Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti.	SI	Direzione "Politiche della Salute" Servizio "Assistenza farmaceutica e trasfusionale"	Attuata con: L.R. 18.12.2012, n. 64 (Titolo VIII - Capo I - Disciplina delle attività trasfusionali e della produzione di emocomponenti per uso clinico e farmaci emoderivati Art. 76 - 91)		Decreto del Commissario ad acta n. 4 del 28.01.2013 Decreto del Commissario ad Acta n. 34 del 13.05.2013 Decreto del Commissario ad Acta n. 35 del 13.05.2013
4	Direttiva 2003/63/CE della Commissione, del 25 giugno 2003, che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.	31 ottobre 2003	D.M. 24-9-2004 Disposizioni sulle documentazioni da presentare a corredo delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali ad uso umano in attuazione della direttiva 2003/63/CE del 25 giugno 2003 della Commissione.	SI	Direzione "Politiche della Salute" Servizio "Assistenza farmaceutica e trasfusionale"	Attuata con: L.R. 18.12.2012, n. 64 (Titolo VIII - Capo I - Disciplina delle attività trasfusionali e della produzione di emocomponenti per uso clinico e farmaci emoderivati Art. 76 - 91)		Decreto del Commissario ad acta n. 4 del 28.01.2013 Decreto del Commissario ad Acta n. 34 del 13.05.2013 Decreto del Commissario ad Acta n. 35 del 13.05.2013
5	Direttiva 2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le	30 aprile 2004	D.Lgs. 24-4-2006 n. 219 Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)	SI	Direzione "Politiche della Salute" Servizio	Attuata con: L.R. 18.12.2012, n. 64		Decreto del Commissario ad acta n. 4 del 28.01.2013



	A Direttive europee	B Scadenza recepimento	C Normativa statale di recepimento	D Competenza legislativa della Regione	E Direzione e Servizio regionale competente per materia	F Attuazione in via legislativa Leggi regionali di adeguamento	G Attuazione in via regolamentare (art. 6 L.R-22/2009)	H Attuazione in via amministrativa (art. 5 L.R-22/2009)
	linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione.		relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE.		"Assistenza farmaceutica e trasfusionale"	(Titolo VIII - Capo I - Disciplina delle attività trasfusionali e della produzione di emocomponenti per uso clinico e farmaci emoderivati Artt. 76 - 91)		Decreto del Commissario ad Acta n. 34 del 13.05.2013 Decreto del Commissario ad Acta n. 35 del 13.05.2013
6	Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.	7 aprile 2006	D.Lgs. 6-11-2007 n. 191 Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.	SI	Direzione "Politiche della Salute" Servizio Ospedaliera, Specialistica Ambulatoriale, Riabilitativa, protesica e termale"	Attuata con: L.R. 18.12.2012, n. 64 (Titolo VII - Capo I - Disposizioni sulla qualità e sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani Artt. 64 - 71)		DGR 345/P del 13.05.2013
7	Direttiva 2010/84/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano	21 luglio 2012	NO	SI	Direzione "Politiche della Salute" Servizio "Assistenza farmaceutica e trasfusionale"	Attuata con: L.R. 18.12.2012, n. 64 (Titolo VIII - Capo I - Disciplina delle attività trasfusionali e della produzione di emocomponenti per uso clinico e farmaci emoderivati Artt. 76 - 91)		Decreto del Commissario ad acta n. 4 del 28.01.2013 Decreto del Commissario ad Acta n. 34 del 13.05.2013 Decreto del Commissario ad Acta n. 35 del 13.05.2013

**TABELLA N. 5 - Direttive europee recepite nel 2011 direttamente con Decreti Legislativi
(escluse quelle già recepite a livello regionale)**

	A Direttive europee	B Scadenza recepimento	C Normativa statale di recepimento	D Competenza legislativa della Regione	E Direzione e Servizio regionale competente per materia	F Attuazione in via legislativa Leggi regionali di adeguamento	G Attuazione in via regolamentare (art. 6 L.R-22/2009)	H Attuazione in via amministrativa (art. 5 L.R-22/2009)
1	Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE	21-ago-2011	D.Lgs 15 novembre 2011, n. 208 Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE.	NO				
2	Direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.	31-ago-2008	D.Lgs 8 ottobre 2011, n. 175 Attuazione della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.	SI				
3	Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.	17- giu-2011	D.Lgs 6 settembre 2011, n. 165 Attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE.	NO				
4	Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera.	17-giu- 2011	D.Lgs 6 settembre 2011, n. 164 Attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera.	NO				
5	Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n.	25- giu- 2011	D.Lgs 14 settembre 2011, n. 162 Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006.	SI				



	1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.							
6	Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione).	23-dic-2008 (vigore)	D.Lgs 7 luglio 2011, n. 136 Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.	SI				
7	Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.	21-ago-2008 (vigore)	D.Lgs 7 luglio 2011, n. 124 Attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.	SI				
8	Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente	26-dic-2010	D.Lgs 7 luglio 2011, n. 121 Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonche' della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.	NO				
9	Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (rifusione)	17-giu-2011	D.Lgs 14 giugno 2011, n. 104 Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.	NO				
10	Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22-12-2006 riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante modifica della direttiva 1999/21/CE.	31-dic-2007	D.Lgs 19 maggio 2011, n. 84 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, recante attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso i Paesi terzi.	SI				
11	Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio	23-feb-2011	D.Lgs 23 maggio 2011, n. 79 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine,	SI				

			contratti di rivendita e di scambio.					
12	Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari.	31-dic-2010 Deroga 31-dic-2012	D.Lgs 31 marzo 2011, n. 58 Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità.	NO				
13	Direttiva 2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE.	1-gen-2011	D.Lgs 31 marzo 2011, n. 57 Attuazione della direttiva 2010/12/UE recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE, 95/59/CE e 2008/118/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati.	NO				
14	Direttiva 2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati	1-gen-2011	D.Lgs 31 marzo 2011, n. 56 Attuazione della direttiva 2009/49/CE che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati.	NO				
15	Direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23-4-2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE	31-dic-2010	D.Lgs 31 marzo 2011, n. 55 Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE.	SI				
16	Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli	20-gen-2011 20-lug-2011 (applicazioni e)	D.Lgs 11 aprile 2011, n. 54 Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.	NO				
17	Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo	31-dic-2010	D.Lgs 24 marzo 2011, n. 53 Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione	NO				



	(rifusione)		dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri.					
18	Direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso	30-giu-2009 Deroga 31-dic-2010.	D.Lgs 24 marzo 2011, n. 49 Attuazione della direttiva 2009/14/CE, che modifica la direttiva 94/19/CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso.	NO				
19	Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti	30-dic-2010 30-giu-2011 (applicazioni e)	D.Lgs 24 marzo 2011, n. 48 Attuazione della direttiva 2009/44/CE che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti.	NO				
20	Direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)	24-dic-2010	D.Lgs 24 marzo 2011, n. 43 Attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie.	SI				
21	Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.	19-dic-2010	D.Lgs 15 marzo 2011, n. 35 Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.	SI				
22	Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE	5-dic-2010	D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.	SI				
23	Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada	4-dic-2010	D.Lgs 3 marzo 2011, n. 24 Attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.	NO				
24	Direttiva 2008/103/CE	5-gen-2009	D.Lgs 11 febbraio 2011, n.	NO				

	del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all'immissione di pile e accumulatori sul mercato		21 Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante l'attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonché l'attuazione della direttiva 2008/103/CE.					
25	Direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione	30-nov-2010	D.Lgs 16 febbraio 2011, n. 18 Attuazione della direttiva 2009/17/CE concernente la modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione.	NO				
26	Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione)	20-nov-2010	D.Lgs 16 febbraio 2011, n. 15 Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.	SI				



TABELLA N. 6 - Direttive europee recepite nel 2012 direttamente con Decreti Legislativi (escluse quelle già recepite a livello regionale)

	A Direttive europee	B Scadenza recepimento	C Normativa statale di recepimento	D Competenza legislativa della Regione	E Direzione e Servizio regionale competente per materia	F Attuazione in via legislativa Leggi regionali di adeguamento	G Attuazione in via regolamentare (art. 6 L.R-22/2009)	H Attuazione in via amministrativa (art. 5 L.R-22/2009)
1	Direttiva 2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.	1 luglio 2012	D.Lgs 11 ottobre 2012, n. 184 Attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.	NO				
2	Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.	11 giugno 2010	D.Lgs. 19 settembre 2012 n. 169 Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.	NO				
3	Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.	31 dicembre 2011	D.Lgs 30 luglio 2012, n. 130 Attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.	NO				
4	Direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21	1° gennaio 2012	D.Lgs 30 luglio 2012, n. 125 Attuazione della direttiva 2009/126/CE,	NO				

	ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.		relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.					
5	Direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi.	15 giugno 2011	D.Lgs. 22 giugno 2012 n. 124 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi.	NO				
6	Direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni.	30 giugno 2011	D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123 Attuazione della direttiva 2009/109/CE, che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni.	NO				
7	Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.	19 dicembre 2009	D.Lgs. 28 giugno 2012 n. 120 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.	NO				
8	Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007 relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.	3 agosto 2009 Deroga 3 agosto 2012	D.Lgs. 18 giugno 2012 n. 91 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.	NO				
9	Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.	30 giugno 2011	D.Lgs. 12 giugno 2012, n. 78 Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.	NO				
10	Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo	30 giugno 2011	D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 47 Attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in	NO				




	in valori mobiliari (OICVM).		valori mobiliari (OICVM).					
11	Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori.	25 maggio 2011	D.Lgs. 28 maggio 2012 n. 69 Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori.	NO				
12	Direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga talune direttive relative alla metrologia.	30 giugno 2011 (art. 1) 30 novembre 2015 (Artt.2 e 3)	D.Lgs 16 aprile 2012, n. 46 Attuazione della direttiva 2011/17/UE che abroga talune direttive relative alla metrologia.	NO				
13	Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE.	30 aprile 2011	D.Lgs 16 aprile 2012, n. 45 Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE.	NO				
14	Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale.	5 dicembre 2011	D.Lgs 2 marzo 2012, n. 24 Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale.	NO				

TABELLA N. 7 -

Legge 6 agosto 2013, n. 96 (Legge di delegazione europea 2013) e Legge 6 agosto 2013, n. 97 (Legge europea 2013)

Direttive europee ancora non recepite con Decreti Legislativi


	A Direttive europee	B Scadenza recepimento
1	Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.	12 agosto 2010 (Vigore)
2	Direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi.	9 aprile 2010 (Vigore)
3	Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi.	1 ottobre 2009 (Vigore)
4	Direttiva 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio	21 ottobre 2009 (Vigore)
5	Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intra-comunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.	11 gennaio 2010 (Vigore)
6	Direttiva 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.	11 maggio 2013
7	Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	10 novembre 2012
8	Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.	27 ottobre 2013
9	Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione).	7 gennaio 2013
10	Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.	1° gennaio 2013
11	Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011 concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera.	25 ottobre 2013
12	Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI.	6 aprile 2013
13	Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.	20 maggio 2013
14	Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010	22 luglio 2013
15	Direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale	2 gennaio 2013
16	Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione)	2 gennaio 2013
17	Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi	23 agosto 2013
18	Direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture	16 ottobre 2013
19	Direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.	1° novembre 2013
20	Direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.	7 novembre 2013
21	Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	13 dicembre 2013



	A Direttive europee	B Scadenza recepimento
22	Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri	31 dicembre 2013
23	Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario	10 giugno 2013
24	Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio	18 dicembre 2013
25	Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)	21 dicembre 2013
26	Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.	25 dicembre 2013
27	Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo.	11 gennaio 2015
28	Direttiva 2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile	4 aprile 2012
29	Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.	28 ottobre 2013
30	Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali	2 giugno 2014
31	Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio	14 febbraio 2014
32	Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione)	14 febbraio 2014
33	Direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza	28 ottobre 2013
34	Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE	5 giugno 2014
35	Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane	29 ottobre 2014
36	Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI	16 novembre 2015
37	Direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.	18 giugno 2014
38	Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione)	16 giugno 2015
39	Direttiva 2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro	25 ottobre 2013
40	Direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini	28 gennaio 2014

**TABELLA N. 8 - Adeguamenti necessari a seguito di Procedure d'infrazione su Direttive già recepite:
Legge 6 agosto 2013, n. 97 (Legge europea 2013)**

	C Normativa statale di recepimento	B Scadenza recepimento	A Direttive europee	D Competenza legislativa della Regione	E Direzione e Servizio regionale competente per materia	F Attuazione in via legislativa Leggi regionali di adeguamento	G Attuazione in via regolamentare (art. 6 L.R-22/2009)	H Attuazione in via amministrativa (art. 5 L.R-22/2009)
1	D.Lgs 29 luglio 2003, 267 Attuazione della direttiva 1999/74/CE e della direttiva 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento. Procedura di infrazione 2011/2231	1 gennaio 2002	Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.	SI				
2		31 marzo 2003	Direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio.	SI				
3	D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 109 Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Procedura di infrazione 2009/4583	20 dicembre 1990	Direttiva 89/395/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità.	SI				
4		20 giugno 1990 1° luglio 1992	Direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.	SI				
5	D.Lgs 30 maggio 2008, n. 116 Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE. Procedura di infrazione 2011/2217	24 marzo 2008	Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE.	SI				
6	D.Lgs 23 febbraio 2010, n. 49 Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Procedura di infrazione 2012/2054	26 novembre 2009	Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.	SI		Attuata con: L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 (articolo 16)		
7	D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 117 Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE. Procedura di infrazione 2011/2006	1° maggio 2008	Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.	SI				
8		30 aprile 2007	Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del	SI				



Servizio Affari comunitari e Cooperazione interistituzionale

			Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.					
9	D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale. Procedura di infrazione 2007/4680	22 dicembre 2003	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.	SI				
10	D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 162 Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.	30 aprile 2006	Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie).	SI				
11		31 dicembre 2005	Direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.	SI				

Segue la tabella dei Regolamenti europei relativi alle annualità 2006 – 2008 e 2009 attuati a livello regionale.

Tabella n. 1 Regolamenti 2006 – 2008 e 2009 attuati dalla Regione Abruzzo

	A Regolamenti europei	B Entrata in vigore	C Normativa statale di recepimento	D Competenza legislativa della Regione	E Direzione e Servizio regionale competente per materia	F Attuazione in via legislativa Leggi regionali di adeguamento	G Attuazione in via regolamentare (art. 6 L.R-22/2009)	H Attuazione in via amministrativa (art. 5 L.R-22/2009)
I	Regolamento (CE) 15-12-2006 N. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.	5 gennaio 2007	NO	Agricoltura	Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione	Attuato con: L.R. 18.12.2012, n. 64 (Titolo XI – Capo I – Disposizioni per lo sviluppo del settore zootecnico – Artt. 91 - 101 Leggi regionali adeguate: L.R. 16/2005 (Disciplina in materia di riordino del sistema Associazioni Allevatori d'Abruzzo e potenziamento delle attività connesse al miglioramento genetico delle specie animali d'interesse zootecnico) Attuato con: L.R. 11/03/2013, n.6		Determinazione dirigenziale DH27/159 del 6 agosto 2013
2	Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")	29 dicembre 2006	NO	Agricoltura/ Pesca		Attuato con: L.R. 09/08/2013, n.23 L.R. 09/08/2013, n.28		
3	Regolamento (CE) 22-7-2008 N. 736/2008 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.	19 agosto 2008	NO	Agricoltura Pesca	Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione	Attuato con: L.R. 10.08.2012, n. 45		
4	Regolamento (CE) 21-10-2009 N. 1069/2009	4 dicembre 2009	D.Lgs. 1-10-2012 n. 186					



	A Regolamenti europei	B Entrata in vigore	C Normativa statale di recepimento	D Competenza legislativa della Regione	E Direzione e Servizio regionale competente per materia	F Attuazione in via legislativa Leggi regionali di adeguamento	G Attuazione in via regolamentare (art. 6 L.R-22/2009)	H Attuazione in via amministrativa (art. 5 L.R-22/2009)
	<p>del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)</p>		<p>Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera.</p>					
5	<p>Regolamento (CE) 21-10-2009 N. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE).</p>	4 dicembre 2009	<p>Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25 novembre 2011</p>	Trasporti	<p>Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica Servizio Trasporto Pubblico Locale su gomma e ferro</p>	<p>Attuato con: L.R. 18.12.2012, n. 64 (Titolo X - Capo I - L'attività di trasportatore su strada - Art. 90) Leggi regionali adeguate: L.R. 25/2007 (Disciplina</p>		

Servizio Affari comunitari e Cooperazione interistituzionale

	A Regolamenti europei	B Entrata in vigore	C Normativa statale di recepimento	D Competenza legislativa della Regione	E Direzione e Servizio regionale competente per materia	F Attuazione in via legislativa Leggi regionali di adeguamento	G Attuazione in via regolamentare (art. 6 L.R-22/2009)	H Attuazione in via amministrativa (art. 5 L.R-22/2009)
						dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)		
6	Regolamento (CE) 26-2-2009 n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario	13 aprile 2009	NO	Agricoltura	Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione	Attuato con: L.R. 13.01.2012, n. 6		
7	Regolamento (CE) 21-10-2009 N. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE	14 dicembre 2009	NO			Attuato con: L.R. 30 dicembre 2011 n. 44 (Art. 125)		

Nella banca dati istituita dal Servizio "Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale" sono disponibili gli estremi dei Regolamenti adottati dalle istituzioni europee e relativi alle annualità 2010-2013.



